Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 40

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 9 febbraio 1984 **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

## SOMMARIO

**LEGGI E DECRETI**

**1983**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **857.**
**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli** Pag. 1075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **858.**
**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli** Pag. 1075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **859.**
**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli** Pag. 1075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **860.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli Pag. 1076

*DECRETI MINISTERIALI*

Ministero delle finanze

DECRETO 23 gennaio 1984.
**Modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1980 relativo all'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri.** Pag. 1076

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 dicembre 1983.
**Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita di condizioni speciali di polizza e delle relative clausole di rivalutazione, di opzioni e di tassi di premio unico d'inventario, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna** . . . . . . . . . . . Pag. 1077

DECRETO 4 febbraio 1984.
**Modificazioni all'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro** . . . . Pag. 1078

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 23 gennaio 1984.
**Norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali** Pag. 1079

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 25 gennaio 1984.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Bisenti, Arsita e Cermignano.** Pag. 1087

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 24 novembre 1983.
**Impegno della somma di lire 95 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, per la riforma dell'agricoltura (anno finanziario 1983)** . . . . . . . Pag. 1088

**COMUNITA' EUROPEE**

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee** . . . . . . . . . . . . Pag. 1088

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . . . . . . . Pag. 1091

Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 1093

**Ministro per il coordinamento della protezione civile:**

Misure per consentire la completa realizzazione del reinsediamento della popolazione di Pozzuoli colpita dal fenomeno di bradisismo. (Ordinanza n. 115/FPC) . . Pag. 1093

Integrazione della commissione consultiva per l'elaborazione dello schema di ordinanza di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623. (Ordinanza n. 116/FPC). Pag. 1094

**Comitato interministeriale dei prezzi:** Cassa conguaglio zucchero. Modifiche e integrazioni ai provvedimenti n. 48/1981, n. 16/1983 e n. 26/1983. (Provvedimento numero 4/1984) . . . . . . . . Pag. 1094

**Comitato interministeriale per il cordinamento della politica industriale:** Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni . . . . . . . . . . . Pag. 1095

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della pubblica istruzione:**

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline nautiche . . . . . . . . . . . . Pag. 1101

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline elettrotecniche ed elettroniche . . . . Pag. 1101

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a cinque posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - settore educazione fisica e sportiva . . . . . . . . . . . . . Pag. 1101

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media - settore educazione fisica e sportiva . . . . . . . . Pag. 1101

## REGIONI

### Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. **67.**

**Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle zone addestramento cani e modifiche alla legge regionale 14 settembre 1982, n. 40** . . . . . . . . . . . . Pag. 1101

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. **68.**

**Tutela del patrimonio castellano del Lazio** . . Pag. 1102

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **857**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 153, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

immunologia clinica;
immunoematologia.

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

immunologia clinica;
tecniche operatorie generali;
chirurgia oncologica;
microchirurgia;
applicazioni tecnologiche in chirurgia;
semeiotica cardiovascolare;
fisiopatologia medica;
dietoterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **858**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 102, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **859**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 255, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

normativa e legislazione dell'edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **860.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 173, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

calcolo numerico;
analisi numerica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 175

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 1984.

**Modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1980 relativo all'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1980 concernente le modalità per ottenere l'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1980 è sostituito dal seguente:

« Le ditte che detengono nei propri locali di vendita o magazzini di deposito alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato, in quantità superiore a litri 300, già confezionato in recipienti delle capacità nominali di cc 125, 500, 1000, 1500, 2500 e 5000, chiusi in modo ermetico e tale che non sia possibile l'apertura senza lasciare tracce visibili di effrazione, sono esonerate, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli seguenti, previa domanda agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio ».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1980 sono aggiunti i seguenti commi:

« Le indicazioni del numero della licenza e della sigla della provincia dove ha sede l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che le ha rilasciate debbono essere riportate direttamente sul contenitore e sul relativo tappo di chiusura, incise od in rilievo, mentre le

altre indicazioni possono essere riportate anche utilizzando apposita etichetta, aderente per tutta la sua superficie al contenitore.

In ogni caso sull'etichetta deve essere riportato anche il numero della licenza e la sigla della provincia sede dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

Art. 3.

All'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1980 sono apportate le modifiche che seguono:

al primo comma, all'espressione « ... detenuto in quantità complessiva non superiore a litri 5000 ... » è sostituita la seguente « ... detenuto in quantità complessiva non superiore a litri 1000 ... »;

il secondo comma è soppresso.

Art. 4.

E' consentito per un periodo di diciotto mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di detenere negli esercizi già esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico recipienti di capacità non superiore a due litri, difformi rispetto alle modifiche apportate dai precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1984

*Il Ministro*: VISENTINI

(607)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 1983.

**Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita di condizioni speciali di polizza e delle relative clausole di rivalutazione, di opzioni e di tassi di premio unico d'inventario, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 10 agosto 1983 della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita da applicarsi esclusivamente ai contratti stipulati dai soci delle cooperative edilizie aderenti all'Associazione nazionale delle cooperative di abitazione - Ancab, con sede in Roma, delle relative condizioni speciali di polizza e di alcune opzioni;

Vista la nota in data 1° dicembre 1983, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, da applicarsi esclusivamente ai contratti stipulati dai soci delle cooperative edilizie aderenti all'Associazione nazionale delle cooperative di abitazione - Ancab, con sede in Roma, le relative condizioni speciali di polizza nonché le opzioni di seguito riportate:

tariffa n. 51, relativa all'assicurazione di capitale differito, a premio annuo costante ed a prestazioni rivalutabili annualmente, con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione relative alla tariffa n. 51;

tariffa n. 52, relativa all'assicurazione di capitale differito a premi e prestazioni rivalutabili annualmente, con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione relative alla tariffa n. 52;

tariffa n. 51-*bis*, relativa all'assicurazione di capitale differito, a premio annuo costante e prestazioni rivalutabili annualmente, con controassicurazioni e senza corresponsione di provvigioni d'incasso;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione relative alla tariffa n. 51-*bis;*

tariffa n. 52-*bis*, relativa all'assicurazione di un capitale differito con premi e prestazioni rivalutabili annualmente, con controassicurazione e senza corresponsione di provvigioni d'incasso;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione relative alla tariffa n. 52-*bis*;

tassi di premio unico di inventario da utilizzare nella rivalutazione delle prestazioni assicurate in contratti stipulati in tariffe n. 51/52 e n. 51-*bis*/52-*bis* nell'ipotesi di pagamento del premio annuo costante;

tariffa n. 53, relativa all'assicurazione temporanea caso morte a premio annuo costante e a prestazioni rivalutabili annualmente, complementare ad una assicurazione di capitale differito con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza e clausole di rivalutazione relative alla tariffa 53;

tariffa n. 54, relativa all'assicurazione temporanea caso morte a premio e prestazioni rivalutabili annualmente, complementare ad una assicurazione di capitale differito con contrassicurazione;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione relative alla tariffa n. 54;

tariffa n. 53-*bis*, relativa all'assicurazione temporanea caso morte a premio annuo costante ed a prestazioni rivalutabili annualmente, complementare ad una assicurazione di capitale differito, con controassicurazione e senza corresponsione di provvigioni d'incasso;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione della tariffa n. 53-*bis;*

tariffa n. 54-*bis*, relativa all'assicurazione temporanea caso morte a premio e prestazioni rivalutabili an-

nualmente, complementare ad una assicurazione di capitale differito con controassicurazione e senza corresponsione delle provvigioni d'incasso;

condizioni speciali di polizza e clausole di rivalutazione della tariffa n. 54-*bis;*

tassi di premio unico di inventario da utilizzare nella rivalutazione delle prestazioni assicurate nei contratti stipulati in tariffa n. 53/54 e n. 53-*bis*/54-*bis* nell'ipotesi di pagamento del premio annuo costante;

tariffa n. 55, relativa all'assicurazione temporanea caso morte a premio unico ed a capitale costante;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 55;

tariffa n. 56, relativa all'assicurazione mista a premio annuo variabile;

condizioni speciali di polizza e clausole di rivalutazione relativa alla tariffa n. 56;

tassi di premio unico di inventario da applicare a contratti stipulati in tariffa n. 56;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita rivalutabile annualmente certa per cinque anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita rivalutabile annualmente certa per dieci anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia su due teste, rivalutabile annualmente, interamente reversibile sulla testa sopravvivente.

Art. 2.

Le provvigioni ricorrenti per l'acquisizione dei contratti stipulati nelle tariffe n. 51, n. 52, n. 51-*bis*, n. 52-*bis*, n. 53, n. 54, n. 53-*bis*, n. 54-*bis*, dovranno essere corrisposte nella misura massima prevista dai caricamenti di tariffa.

Le provvigioni d'acquisto dei contratti stipulati nelle tariffe n. 55 e n. 56 non dovranno essere corrisposte.

Art. 3.

Il premio annuo lordo per i contratti stipulati nelle tariffe n. 51, n. 52, n. 51-*bis* e n. 52-*bis*, per durate inferiori ai dieci anni, dovrà essere almeno pari a L. 1.200.000.

Art. 4.

La S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 27 dicembre 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(439)

DECRETO 4 febbraio 1984.

**Modificazioni all'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 2;

Ritenuto che al momento applicativo del decreto 23 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1982, n. 356), riguardante l'« Autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro », sono insorte difficoltà operative nelle procedure tecnico-amministrative riguardo all'esercizio delle attività omologative previste nell'art. 1, capoversi 1 e 3, del citato decreto 23 dicembre 1982;

Visto il decreto 23 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1983, n. 104), riguardante le « Modificazioni ai contingenti del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e alle unità sanitarie locali;

Considerato che da parte di alcune unità sanitarie locali è stata segnalata l'impossibilità a garantire l'esercizio delle attività omologative sunnominate;

Considerato necessario garantire l'uniformità operativa sull'intero territorio nazionale;

Considerato che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è in condizione di garantire lo svolgimento dell'attività omologativa sopracitata;

Ritenuto necessario modificare il predetto decreto 23 dicembre 1982, al fine di assicurare l'attività omologativa per le summenzionate materie;

Sentito il Comitato interministeriale di coordinamento, istituito con decreto interministeriale 29 aprile 1983 (*Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1983, n. 160);

Decretano:

Art. 1.

A partire dal 16 febbraio 1984 l'ISPESL esercita le seguenti attività omologative secondo la normativa a fianco delle stesse indicata:

esame progetto, per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, ai fini del rilascio della licenza d'impianto (art. 2, secondo comma, della legge n. 1415/42) e collaudo dell'impianto per il rilascio della licenza di esercizio (art. 2, terzo comma, della legge n. 1415/42);

esame progetto per i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sottopressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, ai fini della rispondenza alle norme del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 ed accertamento della conformità dell'impianto al progetto approvato (art. 22, primo e secondo comma, decreto ministeriale 1° dicembre 1975).

Art. 2.

Restano di competenza delle U.S.L.:

le ispezioni successive per l'accertamento di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art. 3 della legge n. 1415/42);

le verifiche periodiche dello stato d'efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (art. 22, terzo comma, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975).

L'ISPESL, per le operazioni di cui sopra, invia alle U.S.L. competenti per territorio l'opportuna documentazione, contenente le caratteristiche degli impianti e gli esiti degli accertamenti eseguiti in base all'art. 1 del presente decreto.

Restano di competenza dell'ISPESL le ispezioni straordinarie di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1984

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

*Il Ministro della sanità*
DEGAN

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

**(663)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 gennaio 1984.

**Norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, che con l'art. 1, sostituisce l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959, così modificato dalla legge 5 maggio 1976;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 11, del suindicato testo unico così come sostituito dalla legge n. 38/82, compete al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti stabilire con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonchè le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma del citato art. 10;

Visti i propri decreti del 3 aprile 1982, 8 aprile 1982 e 27 maggio 1982;

Sentito il parere della commissione allo scopo istituita con proprio provvedimento n. 1127 del 18 giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni per i trasporti e la circolazione dei veicoli eccezionali sono rilasciate dagli enti di cui al quinto comma dell'art. 10 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, come stabilito dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, ciascuno secondo le proprie competenze previa presentazione di apposita domanda, resa legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 995, distinta per veicolo o complesso di veicoli.

2. Le domande dovranno essere presentate agli enti di cui al comma precedente:

dieci giorni lavorativi prima della data in cui deve avvenire il trasporto con i veicoli di cui al primo comma dell'art. 10 del testo unico citato, o della data in cui devono essere messi in circolazione, i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, le macchine agricole, le macchine operatrici, nonchè gli autoveicoli ad uso speciale, e gli altri veicoli o trasporti eccezionali elencati nel successivo art. 9;

venti giorni lavorativi prima della data in cui deve avvenire il trasporto o devono essere messi in circolazione tutti i rimanenti trasporti e/o veicoli eccezionali.

3. Al fine di snellire l'iter burocratico, la regione ha facoltà di delega per le strade di propria competenza per le autorizzazioni che interessino i veicoli di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 10 del testo unico, i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, le macchine operatrici, nonchè gli autoveicoli ad uso speciale e gli altri veicoli elencati nell'art. 9, semprechè la circolazione di tali veicoli o trasporti interessi la sola rete viaria dell'ente pubblico delegato.

4. Analoga facoltà di delega, per le strade di propria competenza, è riconosciuta alle regioni per il rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione delle macchine agricole e operatrici, come individuate dagli articoli 29 e 30 del testo unico citato, anche se la circolazione di tali veicoli interessi la rete viaria di più enti.

5. Nelle domande relative alle autorizzazioni di viaggio singolo o di trasporto eccezionale, possono essere indicati, con annotazione a parte, uno o più veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che presentino le medesime documentate caratteristiche tecniche di questi ultimi. L'autorizzazione accordata si intende valida per il solo viaggio e il solo veicolo isolato o complesso di veicoli a condizione che l'istante — nel caso che faccia ricorso ai veicoli indicati come riserva — comunichi all'ente concedente, per via telegrafica, gli estremi del veicolo isolato o complesso utilizzato per il trasporto.

6. Il diniego della autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a data successiva a quella che l'istante ha indicato nella domanda, deve essere motivato.

Art. 2.

L'autorizzazione alla circolazione, con le modalità fissate dal presente decreto, deve essere richiesta anche per il trasporto effettuato con veicoli:

*a*) il cui carico sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

*b*) che, pur avendo un carico sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

*c*) il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

*d*) isolati o costituenti autotreno, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli a condizione che essi, ancorchè per effetto del carico, non eccedono: in altezza 0,2 metri ed in lunghezza, limitatamente agli autotreni, 20 metri o comunque 2 metri dal limite della sagoma posteriore del veicolo rimorchiato, allorchè circolano sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 0,20 metri;

*e*) autotreni o autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di containers, eccedenti, con il container carico e/o vuoto, l'altezza di 4 metri di non oltre metri 0,30, allorchè circolano su strade con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a metri 0,30.

Il veicolo isolato o complesso che effettua il trasporto di un pezzo indivisibile, il quale determina una eccedenza della sagoma in lunghezza propria della categoria del veicolo, può trasportare altri pezzi indivisibili; qualora tale condizione determini una eccedenza rispetto all'art. 33, il trasporto dovrà essere effettuato con i veicoli di cui al punto *b*) del secondo comma dell'art. 10 del testo unico.

Art. 3.

Le amministrazioni regionali provvederanno, ai fini previsti dal presente decreto, a mantenere aggiornate le risultanze del catasto stradale della rispettiva circoscrizione contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio diretto delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali.

Compete alle amministrazioni regionali, inoltre, la tenuta aggiornata dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 4.

1. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e le sue motivazioni, dovranno essere di norma indicati:

*a*) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo e/o complesso con il suo carico, le dimensioni e/o i pesi e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico e a vuoto, nonchè la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, qualora ci sia eccedenza rispetto allo art. 33 del testo unico;

*b*) le strade e/o i tronchi di strade interessate al transito. Per i veicoli di cui ai punti *d*) ed *e*) dello art. 2, i richiedenti dovranno altresì assicurare di aver verificato che sull'intero percorso non esistano opere di sottovia o linee elettriche di trazione ad altezza inferiore di metri 4,60;

*c*) il numero dei viaggi e la presunta data per l'effettuazione del trasporto, il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

*d*) la natura del carico, il suo peso e il suo baricentro, attestato da documento probatorio.

2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale MCTC del Ministero dei trasporti, dal quale risultino le dimensioni e i pesi massimi riconosciuti ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice col rimorchio o semirimorchio nonchè dalla ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo e delle spese di cui al successivo art. 10 ove previsti.

Per le ditte costruttrici di veicoli eccedenti i limiti di cui all'art. 33 che, per prove di collaudo, avanzano domanda di autorizzazione, la documentazione di cui sopra è sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice e legalizzata, contenente le medesime specifiche tecniche sopraelencate, e un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata con fotocopia autenticata del certificato della targa di prova.

3. Le domande di autorizzazione dovranno essere firmate dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che dovrà anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti ed autorizzazioni di cui alla legge n. 298/1974, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni nei casi in cui il veicolo o il trasporto, la natura del carico, le strade e/o i tronchi di strade interessate al tran-

sito, le dimensioni e/o i pesi e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico e a vuoto, la pressione dei pneumatici, siano rimasti invariati sarà corredata da:

copia autentica della precedente autorizzazione;

dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti sopra elencati;

ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo o delle spese di cui al successivo art. 10, ove previsti.

Tale procedura si applica anche per le autorizzazioni rilasciate secondo le precedenti disposizioni, limitatamente ai veicoli e trasporti eccedenti la sagoma limite di cui all'art. 32 del testo unico.

5. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato alla Direzione generale MCTC con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dei trasporti.

6. Tali vettori possono, comunque, essere autorizzati soltanto per l'esecuzione di trasporti e/o per la circolazione dei veicoli eccezionali in servizio internazionale e non per trasporti e servizi interni.

7. Per le macchine agricole non eccedenti i limiti di peso di cui all'art. 69 non sono richieste le indicazioni di cui al primo comma, lettera *a*), e del baricentro del carico di cui al primo comma, lettera *d*).

8. Per la circolazione delle macchine agricole trainate di cui al n. 2 dell'art. 29 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che non siano soggette alle prescrizioni dello art. 72 dello stesso testo unico eccedenti i limiti di sagoma di cui all'art. 69, alla domanda di autorizzazione si dovranno allegare fotocopia del documento di circolazione del mezzo trainante e la descrizione dei limiti di sagoma del complesso.

9. Per la circolazione delle macchine agricole semoventi dotate di attrezzature mobili portate, sporgenti oltre i limiti dell'art. 2 del presente decreto e/o le dimensioni trasversali della macchina agricola, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegate la fotocopia del documento della macchina semovente e la descrizione dei limiti di sagoma del complesso.

Art. 5.

1. Nel provvedimento di autorizzazione saranno stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione ed in particolare gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta della polizia della strada, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o complesso nonché gli accorgimenti per evitare in ogni caso perdite del carico.

2. Sulle strade anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto e/o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro supera la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada (regolamentata con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada).

3. Di norma la scorta della polizia sulla strada sarà prescritta:

*a*) per il transito su strada con particolare intensità di traffico;

*b*) in particolari condizioni ambientali e temporali;

*c*) quando la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale è superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione allo andamento planimetrico del percorso.

4. In caso di nebbia o di scarsa visibilità il trasporto eccezionale per fuori sagoma in lunghezza o in larghezza non può essere effettuato e, nel caso in cui il trasporto fosse in corso, il veicolo o trasporto eccezionale deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale ricoverandolo nella più vicina area disponibile.

5. Sarà cura del conducente o dell'eventuale scorta, accertarsi che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto un altro veicolo o trasporto eccezionale.

6. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

7. Sulle autorizzazioni concernenti uno o più transiti devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio, e la autorizzazione, al termine del suo uso, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

8. Inoltre nel caso di effettuazione del trasporto eccezionale con unico viaggio, per il quale nella domanda si faceva riferimento a veicoli di riserva all'inizio del viaggio devono essere annotati sull'autorizzazione le targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.

9. Se le annotazioni previste nei precedenti commi non risultano iscritte sull'autorizzazione, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato e pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi che svolgono funzioni di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per mancata autorizzazione; alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.

10. Le autorizzazioni in originale, da conservarsi in buono stato devono:

accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale;

non devono essere in alcun modo manomesse, pena la loro immediata decadenza.

11. Sulle autorizzazioni devono essere formulati da parte degli organi di polizia stradale rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nella autorizzazione stessa e/o trasgressioni gravi al codice della strada da parte del trasportatore. Gli organi di polizia stradale informeranno di quanto sopra gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare

dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

Art. 6.

1. Le autorizzazioni per più transiti non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi uno.

2. Le autorizzazioni richieste per un determinato periodo di tempo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei.

3. Le autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade, sia per numero di transiti che per un determinato periodo di tempo non potranno superare la validità di un anno.

Le autorizzazioni rilasciate per i veicoli di cui allo art. 9 nonché per gli autoveicoli ad uso speciale non potranno superare la validità di un anno.

4. E' facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, ove obiettive esigenze di sicurezza del traffico lo richiedano.

5. I trasporti eccezionali per peso possono essere autorizzati soltanto nei limiti di peso massimo, complessivo o per asse, ammesso per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

6. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi, può essere autorizzato sempreché l'ammissibilità alla circolazione sia convalidata da apposito documento tecnico della Direzione generale della MCTC del Ministero dei trasporti.

Art. 7.

La misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e/o del trasporto eccezionale si calcola con le modalità di cui all'allegato n. 1. Detta misura sarà, per ciascun anno solare con decorrenza dal 1° gennaio 1984, adeguata automaticamente alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (media nazionale).

Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla richiesta di autorizzazione.

Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia anche proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si fa tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.

Art. 8.

1. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, è ammessa una valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, per i veicoli di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 10 del testo unico, come modificato dalla legge n. 38/82, nonché per le macchine operatrici e gli autoveicoli ad uso speciale qualora all'atto della domanda di autorizzazione a tempo, il richiedente l'autorizzazione non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente e/o i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

2. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno ed al complessivo peso del veicolo è effettuato come segue:

*a*) mezzi d'opera:

| | | |
|---|---|---|
| sino a 20 t . . . . . . . . . | L. | 600.000 |
| sino a 33 t . . . . . . . . . | » | 1.000.000 |
| sino a 56 t . . . . . . . . . | » | 1.700.000 |

*b*) macchine operatrici:

| | | |
|---|---|---|
| sino a 20 t . . . . . . . . . | L. | 200.000 |
| sino a 33 t . . . . . . . . . | » | 350.000 |
| sino a 56 t . . . . . . . . . | » | 600.000 |
| sino a 70 t . . . . . . . . . | » | 1.000.000 |
| oltre 70 t (per ogni t in più) . . | » | 10.000 |

*c*) veicoli ad uso speciale allestiti con autogru e simili: i medesimi importi dei veicoli mezzi d'opera. Per pesi superiori a 56 t gli importi aumenteranno di L. 20.000 per ogni t in più.

*d*) L. 1.000 per viaggio per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a 2 assi entro il peso massimo di 40 t del carro ferroviario e L. 8.000 per viaggio per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a 4 assi entro il peso massimo di 80 t del carro ferroviario. A tal fine, i richiedenti dovranno, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, rispettivamente la somma di L. 90.000 o di L. 720.000 da conguagliare, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre con i due tipi di carri, documentazione convalidata dall'amministrazione ferroviaria.

3. Gli importi determinati nel precedente comma saranno versati nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo. In tali casi, nelle domande rivolte ai due enti interessati, dovrà essere indicato l'itinerario e cioè quello riguardante la viabilità minore e quelli riguardanti l'ANAS e dovranno essere allegate le ricevute dei relativi versamenti.

4. Gli importi come sopra definiti saranno per ciascuno anno solare, a partire dal 1° gennaio 1984, adeguati automaticamente alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'art. 7.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

Art. 9.

Salvo esigenze particolari, che devono comunque risultare nel provvedimento di autorizzazione, può procedersi all'esenzione dell'obbligo della scorta della polizia della strada in ordine ai trasporti effettuati con i seguenti tipi di veicoli:

veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari quando circolano su strade con carreggiata non inferiore a m 6,50 e 7,50 rispettivamente per i rimorchi a 4 ed a 8 assi;

veicoli di cui al primo comma, punto 2, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

veicoli isolati o complessi destinati al trasferimento di teatri mobili, materiale da fiera, al trasporto di mate-

riale di pronto intervento per la riparazione o costruzione di impianti di interesse pubblico o allestiti in modo permanente con attrezzature di pronto intervento o soccorso, a condizione che non eccedano la larghezza massima di m 2,50, la lunghezza, compreso il carico di m 14 per il veicolo isolato e di m 21 per il complesso, e sempreché il carico non sporga dalla parte anteriore rispetto alla sagoma del veicolo;

macchine agricole isolate o in complesso di lunghezza rispettivamente non superiore a m 9 e 15; larghezza, compresa l'attrezzatura di lavoro, non superiore a m 3,00; altezza non superiore a m 4, purché circolanti su strada con larghezza di carreggiata non inferiore a m 6,50;

i complessi di cui ai punti *d*) ed *e*) del precedente art. 2.

Per i veicoli indicati nel presente articolo, non si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Art. 10.

Sono a carico del richiedente l'autorizzazione tutte le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e, per le società concessionarie di autostrade, le spese relative alla istruzione della pratica.

Oltre gli indennizzi per l'eccezionale usura delle strade, il rimborso delle spese previste dal presente articolo, e i risarcimenti per gli eventuali danni alle persone o cose a seguito del transito del veicolo o del trasporto eccezionale, nessuna altra spesa è a carico di chi richiede l'autorizzazione.

Art. 11.

E' facoltà dell'ente proprietario o concessionario esigere la costituzione di una apposita polizza assicurativa o fidejussoria, a scelta del richiedente, a garanzia degli eventuali danni che potessero essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito dei veicoli o del trasporto eccezionale, nonché del loro numero.

All'atto del ritiro dell'autorizzazione il richiedente dovrà esibire copia di tale eventuale polizza assicurativa o dichiarazione della società assicuratrice, o copia della polizza fidejussoria a garanzia degli eventuali danni.

Art. 12.

1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, quando circolano in eccedenza ai limiti di cui agli articoli 32 e/o 33 debbono essere muniti, nei casi appresso indicati, dei seguenti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui debbono essere dotati in base alla vigente legislazione.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 38, il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla può essere costituito da uno o più dispositivi applicati come disciplinato dal presente articolo. In ogni caso devono essere rispettati gli angoli di visibilità di cui all'art. 205 del regolamento di esecuzione del testo unico citato. Tali dispositivi possono essere fissi alla struttura del veicolo oppure amovibili e devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art. 109 del testo unico; del pari, devono essere accese le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti.

I veicoli eccezionali nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali devono altresì essere equipaggiati con il segnale di pericolo di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 24 gennaio 1977.

a) *Eccedenza in lunghezza rispetto il valore limite della categoria del veicolo o del complesso di veicoli, compreso il carico.*

Pannelli retro-riflettenti di colore giallo delle dimensioni di m 1,20 × 0,30, recanti la scritta « veicolo lungo » in lettere di colore nero dell'altezza minima di m 0,15. Tali pannelli devono essere montati all'estremo anteriore della cabina di guida, e a quello posteriore del veicolo, del carico o dell'allestimento, ad altezza non inferiore a m 0,40 e non superiore a m 1,80, misurato rispettivamente dal bordo inferiore e da quello superiore del pannello.

I predetti pannelli, nel caso di veicolo o complesso per i quali è stata prescritta la scorta con veicoli dell'impresa che effettua il trasporto, devono essere ripetuti rispettivamente sul davanti del veicolo che precede e sul retro del veicolo che segue il veicolo o il trasporto eccezionale. Deve inoltre essere montato, oltre il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla sulla cabina di guida, un ulteriore dispositivo amovibile alla estremità posteriore dell'ingombro, quando il carico o l'allestimento sporge a sbalzo dalla sagoma del veicolo delimitata dai dispositivi di segnalazione anteriore o posteriore di oltre m 1,00 anche se non pregiudica gli angoli di visibilità del dispositivo montato sulla cabina.

Resta fermo l'obbligo, quando ricorre, dall'applicazione del segnale riflettente di cui all'art. 554 del regolamento del testo unico.

b) *Eccedenza in larghezza rispetto la sagoma limite di m 2,50.*

In caso di eccedenza costruttiva del veicolo o del complesso in larghezza di oltre m 0,30, o di eccedenza dovuta al carico rispetto alla sagoma costruttiva del veicolo, di oltre m 0,20 per lato, i dispositivi a luce lampeggiante gialla dovranno essere sempre due, montati anteriormente nella posizione più alta possibile sulla sagoma trasversale corrispondente alla massima larghezza del veicolo o del carico. Due ulteriori dispositivi a luce lampeggiante gialla collocati posteriormente sempre in corrispondenza della sagoma trasversale massima sopra definita e nella posizione più alta possibile, sono obbligatori qualora l'allestimento e/o il carico del veicolo impediscano la visibilità di quelli montati anteriormente da parte dei conducenti dei veicoli circolanti nello stesso senso di marcia. Inoltre, in tutti i casi in cui la larghezza del veicolo o del complesso e/o del trasporto eccezionale superi m 2,50, l'eccezionale dimensione deve essere segnalata con i pannelli retro riflettenti, visibili sia dalla parte anteriore che posteriore del veicolo, a strisce alternate bianche e rosse inclinate di 45° e larghe m 0,10; tali pannelli applicati al limite della sagoma trasversale massima del veicolo o del carico, avranno altezza di m 1 e larghezza di m 0,30.

Nel caso di eccedenza in larghezza rispetto alla sagoma del veicolo o del complesso dovuta al carico, gli specchi retrovisori del veicolo a motore debbono essere allargati per consentire al conducente di ripristinare la visione completa del veicolo o del complesso con il carico.

2. Le macchine operatrici agricole trainate e gli attrezzi agricoli portati dalle macchine agricole semoventi, quando eccedono i limiti di sagoma di cui allo art. 32 del testo unico devono, oltre ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione prescritta dal testo unico, montare le seguenti segnalazioni visive e di illuminazione:

un dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato sulla macchina agricola semovente in posizione tale da rispettare tutte le prescrizioni di cui all'art. 205 del regolamento del testo unico;

pannelli retroriflettenti a strisce alternate bianche e rosse, inclinate a 45° e larghe m 0,10, delle dimensioni di m 0,20 in altezza e di lunghezza pari al massimo ingombro trasversale della macchina o dell'attrezzo, montati alle estremità anteriore e posteriore.

Le segnalazioni luminose posteriori della macchina semovente devono comunque essere ripetute sulla macchina o attrezzo trainato, allargate alla loro sagoma massima trasversale.

3. Per le macchine operatrici agricole semoventi e le macchine operatrici di cui all'art. 30 del testo unico nonché per gli autoveicoli ad uso speciale eccedenti i limiti di sagoma e/o di peso di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico, le segnalazioni visive e di illuminazione saranno determinate dalla Direzione generale MCTC, tenuto conto dei criteri contenuti nel presente articolo, in sede di rilascio dei documenti di circolazione ai sensi degli articoli 53 e/o 54 e/o 72 del testo unico.

4. Gli enti proprietari delle strade, in aggiunta ai dispositivi previsti al presente articolo possono, nelle autorizzazioni, prescrivere il montaggio dei segnali retroriflettenti seguenti:

di pericolo (art. 49 del regolamento del testo unico), di limitazione di velocità (art. 56 del regolamento del testo unico) e di direzione obbligatoria (art. 67 del regolamento del testo unico).

5. A datare dal 1° settembre 1984 le segnalazioni retroriflettenti da montare sui veicoli e sui trasporti eccezionali debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC, a seguito di accertamento della rispondenza dei materiali alle norme stabilite nell'allegato 2.

### Art. 13.

Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui allo art. 8 sarà effettuato nella misura di X/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi X di validità dell'autorizzazione.

### Art. 14.

I decreti 3 aprile 1982, 8 aprile 1982 e 27 maggio 1982 sono abrogati in quanto sostituiti dal presente.

### Art. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà efficacia dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 23 gennaio 1984

*Il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

*Il Ministro dei trasporti*
SIGNORILE

---

ALLEGATO 1

## MODALITA' PER IL CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER ECCEZIONALE USURA

### 1) DEFINIZIONE

L'indennizzo per eccezionale usura (I) si calcola con la relazione:

$$I = l \cdot U$$

dove:

l = lunghezza complessiva del percorso eseguito dal trasporto e/o transito eccezionale, espresso in km.

U = costo d'uso per eccezionale usura, espresso in lire/km. A sua volta il costo d'uso (U) viene dedotto dalla seguente relazione:

$$U = U_a - U_l$$

dove:

$U_a$ = costo d'uso assoluto, in lire/km, cioè l'onere dell'usura della strada determinato dal veicolo oggetto del trasporto eccezionale e/o transito eccezionale, considerato nelle effettive condizioni di carico;

$U_l$ = costo d'uso a massimo peso a pieno carico legale, cioè l'onere per l'usura, della strada determinato dallo stesso veicolo prima considerato, nell'ipotesi che esso proceda con un carico che determini un peso complessivo a pieno carico pari ai limiti massimi previsti dall'art. 6 della legge n. 38/1982.

### 2) DETERMINAZIONE DEI COSTI D'USO

Entrambi i costi d'uso si calcolano con le relazioni:

$$U_a = \sum_{i=1}^{n} C_i \qquad \text{(lire/km)}$$

$$U_l = \sum_{i=1}^{n} C_i^* \qquad \text{(lire/km)}$$

dove:

i = indice relativo agli assi a terra di ogni unità veicolare;

$C_i$ = costo d'uso per asse del convoglio che viene desunto, a seconda dei carichi e della conformazione degli assi, dell'allegata tabella dei costi d'uso per asse, assumendo il valore corrispondente (o più prossimo) al reale carico sull'asse considerato (q);

$C_i^*$ viene dedotto dalla stessa tabella in corrispondenza del carico $q^*$, pari a:

$$q^* = \frac{P}{E} \cdot q$$

in cui P è il peso massimo ammissibile a pieno carico legale della singola unità veicolare. E' il peso effettivo della stessa nelle condizioni del considerato transito e/o trasporto eccezionale.

TABELLA DEI COSTI D'USO PER ASSE

| Carichi per asse in quintali | Tipi di asse | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S C2 | G | C4V | C4L | C8 | TSS | TSG | 2 × C4L | 4 × C4L |
| | Lire/km | | | | | | | | |
| 0 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 45 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 50 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 55 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 60 | 20 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | — | — | — |
| 65 | 48 | 7 | 17 | 4 | 6 | 2 | — | — | — |
| 70 | 80 | 10 | 24 | 6 | 8 | 3 | — | — | — |
| 75 | 113 | 13 | 31 | 8 | 11 | 5 | — | — | — |
| 80 | 151 | 17 | 34 | 11 | 14 | 6 | — | — | — |
| 85 | 190 | 21 | 49 | 15 | 17 | 8 | — | — | — |
| 90 | 233 | 26 | 60 | 20 | 22 | 9 | 1 | — | — |
| 95 | 280 | 31 | 71 | 25 | 28 | 11 | 2 | — | — |
| 100 | 332 | 37 | 84 | 31 | 35 | 13 | 3 | — | — |
| 105 | 388 | 47 | 104 | 40 | 44 | 16 | 4 | — | — |
| 110 | 452 | 59 | 130 | 50 | 54 | 19 | 4 | 0 | — |
| 115 | 543 | 75 | 163 | 61 | 66 | 24 | 6 | 2 | — |
| 120 | 606 | 93 | 206 | 74 | 80 | 29 | 7 | 3 | — |
| 125 | — | 112 | 366 | 119 | 96 | 49 | 9 | 5 | — |
| 130 | — | 132 | 527 | 165 | 113 | 69 | 10 | 6 | — |
| 135 | — | 155 | 688 | 212 | 130 | 92 | 12 | 8 | — |
| 140 | — | 180 | 850 | 260 | 149 | 115 | 14 | 9 | — |
| 145 | — | 260 | 1012 | 308 | 171 | 139 | 17 | 11 | — |
| 150 | — | 352 | 1175 | 356 | 196 | 163 | 19 | 12 | — |
| 155 | — | 446 | 1339 | 405 | 226 | 191 | 22 | 14 | — |
| 160 | — | 543 | 1506 | 455 | 264 | 218 | 25 | 16 | — |
| 165 | — | 655 | 1676 | 507 | 312 | 246 | 28 | 19 | — |
| 170 | — | 771 | 1866 | 561 | 361 | 274 | 30 | 22 | — |
| 175 | — | 890 | 2096 | 619 | 411 | 305 | 34 | 26 | — |
| 180 | — | 1014 | 2346 | 680 | 462 | 336 | 37 | 29 | — |
| 185 | — | 1145 | 2627 | 748 | 513 | 370 | 41 | 33 | — |
| 190 | — | 1284 | 2908 | 823 | 565 | 404 | 45 | 36 | — |
| 195 | — | 1432 | 3189 | 908 | 619 | 442 | 49 | 41 | — |
| 200 | — | 1589 | 3470 | 1005 | 675 | 479 | 53 | 45 | — |
| 210 | — | 1946 | — | — | 755 | 559 | 68 | 58 | — |
| 220 | — | 2300 | — | — | 945 | 652 | 85 | 72 | 0 |
| 230 | — | — | — | — | 1275 | 783 | 108 | 88 | 2 |
| 240 | — | — | — | — | 1905 | 874 | 134 | 107 | 3 |
| 250 | — | — | — | — | 2653 | — | 162 | — | 5 |
| 260 | — | — | — | — | 3400 | — | 190 | — | 6 |
| 270 | — | — | — | — | 4350 | — | 224 | — | 8 |
| 280 | — | — | — | — | 5300 | — | 260 | — | 9 |
| 290 | — | — | — | — | 6225 | — | 375 | — | 11 |
| 300 | — | — | — | — | 7150 | — | 508 | — | 12 |
| 310 | — | — | — | — | — | — | 643 | — | 14 |
| 320 | — | — | — | — | — | — | 783 | — | 16 |
| 330 | — | — | — | — | — | — | 945 | — | 19 |
| 340 | — | — | — | — | — | — | 1112 | — | 22 |
| 350 | — | — | — | — | — | — | 1283 | — | 26 |
| 360 | — | — | — | — | — | — | 1462 | — | 29 |
| 370 | — | — | — | — | — | — | 1651 | — | 33 |
| 380 | — | — | — | — | — | — | 1851 | — | 36 |
| 390 | — | — | — | — | — | — | 2065 | — | 41 |
| 400 | — | — | — | — | — | — | 2291 | — | 45 |
| 410 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
| 420 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
| 430 | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
| 440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
| 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 |
| 460 | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 |
| 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 |
| 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 |
| 490 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 510 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 520 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

DEFINIZIONI DEI TIPI DI ASSE USATI NELLE TABELLE

S = asse a 2 ruote con gomme del tipo 10/11/12-20 PR 16/18 e larghezza (al filo esterno delle gomme) fino a 2,50 m.

C = asse a 4 ruote accoppiate a 2 a 2 (ruote gemellate) con gomme del tipo precedente e larghezza fino a 2,50 m..

C2 = asse da carrello per trasporti eccezionali con 2 ruote con gomme del tipo 7,50/8,25-15/16 PR14/16 e larghezza fino a 2,50 m.

C4L = asse da carrello per trasporti eccezionali a 4 ruote distanziate, con gomme analoghe a $C_2$ e larghezza maggiore di 2,50 m.

C4V = asse da carrello per trasporti eccezionali con 4 ruote ravvicinate, con gomme analoghe a $C_2$ e larghezza fino a 2,50 m.

C8 = asse da carrello per trasporti eccezionali con 8 ruote; stesse gomme del precedente e larghezza fino a 2,50 m.

TSS = Asse tandem del tipo S.

TSG = Asse tandem del tipo G.

2 x C4L = Asse tandem del tipo C4L.

4 x C4L = Asse quadruplo del tipo C4L.

ALLEGATO 2

I pannelli retroriflettenti di cui all'art. 12 dovranno essere realizzati in alluminio 15/10 tipo P.Alp 99,5 %-H 70 UNI4506-60 con trattamento protettivo adeguato e essere rivestiti di pellicola retroriflettente che soddisfi le caratteristiche cromatiche e i valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa retroriflessa riportati nelle seguenti tabelle.

COORDINATE DEI LIMITI CROMATICI DEI COLORI DA IMPIEGARE NEL SEGNALAMENTO

| Colore | Coordinate dei 4 punti che delimitano la zona nel diagramma cromatico CIE | | | | | | | | Riflettenza minima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | Y |
| Bianco | 0,303 | 0,287 | 0,368 | 0,353 | 0,340 | 0,380 | 0,274 | 0,316 | 30,00 |
| Giallo | 0,479 | 0,520 | 0,438 | 0,412 | 0,498 | 0,412 | 0,557 | 0,442 | 16,00 |
| Rosso | 0,636 | 0,364 | 0,558 | 0,352 | 0,613 | 0,297 | 0,708 | 0,292 | 4,00 |

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE SPECIFICO DI INTENSITA' LUMINOSA RETRORIFLESSA (ESPRESSO IN MILLICANDELE PER LUX DI LUCE BIANCA INCIDENTE, SISTEMA CIE, ILLUMINANTE A, TEMPERATURA DI COLORE TC = 2856 K) PER OGNI CENTIMETRO QUADRO DI PELLICOLA RIFLETTENTE AD ELEVATO COEFFICIENTE SPECIFICO DI INTENSITA' LUMINOSA.

| Angolo di divergenza gradi | Angolo di incidenza gradi | Colori | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bianco | Giallo | Rosso |
| 12 | 5 | 25,00 | 17,00 | 3,50 |
| | 30 | 14,00 | 9,00 | 1,90 |
| | 50 | 4,00 | 3,00 | 0,60 |
| 30 | 5 | 9,50 | 6,20 | 1,30 |
| | 30 | 6,50 | 3,60 | 0,78 |
| | 50 | 2,40 | 1,50 | 0,34 |

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 25 *gennaio 1984*.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Bisenti, Arsita e Cermignano.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore dei beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, lettera *a*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1955, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della predetta legge, una zona comprendente le località dette « Prati di Tivo » ed il « Bosco Tringale », site nell'ambito dei comuni di Pietracamela ed Isola del Gran Sasso;

Considerato che articoli di stampa, interrogazioni parlamentari, segnalazioni di associazioni protezionistiche, hanno denunciato l'esistenza di iniziative speculative nel complesso del Gran Sasso, non ancora assoggettato alle disposizioni della legge n. 1497/1939, iniziative che, se realizzate, potrebbero gravemente alterare e compromettere irreparabilmente i beni ambientali della menzionata località;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere alla estensione della tutela, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'intero comprensorio del Gran Sasso sito nella provincia di Teramo, interessante i comuni di Crognaleto, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Bisenti, Arsita e Cermignano, preservando gli ancora integri valori ambientali e paesistici dello stesso, integrando ed estendendo il già citato decreto ministeriale 17 novembre 1955;

Vista la proposta di vincolo, avanzata in data 2 maggio 1983, dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila;

Vista la lettera della regione Abruzzo - Giunta regionale, in data 29 agosto 1983, n. 5164/GAB., con la quale si assicurava che la proposta di vincolo paesistico sarebbe stata definita entro il mese di settembre 1983;

Vista la lettera della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, in data 4 ottobre 1983, n. 14130, con la quale si comunica che la proposta di vincolo non era stata ancora sottoposta alla riunione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo, peraltro non ancora costituita;

Considerato, pertanto, che nessun provvedimento di tutela è stato al riguardo, adottato dalla regione Abruzzo, per la protezione e la salvaguardia ambientale della località;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso nella seduta del 30 novembre 1983, ai sensi dell'art. 82, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Il comprensorio del Gran Sasso d'Italia — come delimitato, e per i motivi di cui alla relazione della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, e all'annessa planimetria, relazione e planimetria che fanno parte integrante del presente provvedimento — ricadente nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Arsita e Cerminiano, è dichiarato, di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a*), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Bisenti, Arsita e Cerminiano provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al Tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 25 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: GALASSO

(*Omissis*).

(582)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 1983.

**Impegno della somma di lire 95 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6. lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, per la riforma dell'agricoltura (anno finanziario 1983).**

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Vista la delibera CIPE 23 settembre 1983, con la quale vengono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità ex art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, per l'importo complessivo di lire 95 miliardi, quali annualità 1983 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 95 miliardi, relativa alle annualità 1983 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6. lettera *a*), della legge n. 153/75, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

| Regioni e province autonome | Importi (in milioni) |
|---|---|
| — | — |
| Piemonte | 6.013 |
| Val d'Aosta | 442 |
| Lombardia | 5.569 |
| Bolzano | 1.525 |
| Trento | 1.345 |
| Veneto | 4.368 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.363 |
| Liguria | 625 |
| Emilia-Romagna | 5.931 |
| Umbria | 1.850 |
| Marche | 2.783 |
| Toscana | 4.656 |
| Lazio | 5.249 |
| Abruzzo | 3.798 |
| Molise | 1.720 |
| Campania | 5.021 |
| Puglia | 9.962 |
| Basilicata | 4.240 |
| Calabria | 5.295 |
| Sicilia | 12.118 |
| Sardegna | 11.127 |
| Totale | 95.000 |

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1983

*Il Ministro:* LONGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1983
*Registro n.* 2 *Bilancio, foglio n.* 117

**(382)**

# COMUNITÀ EUROPEE

### Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3663/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1984).

Regolamento (CEE) n. 3664/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 3665/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1984).

Regolamento (CEE) n. 3666/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2925/78 per quanto concerne il periodo di sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 3668/83 della commissione, del 27 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3669/83 della commissione, del 27 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3670/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che stabilisce le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro e fissa, per la campagna di pesca 1984, i prezzi di ritiro per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81, nonché per taluni prodotti sbarcati in zone molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3671/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 3672/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1984.

Regolamento (CEE) n. 3673/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che fissa, per la campagna 1984, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3674/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 3675/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale Paese nel 1984, 1985 e 1986.

Regolamento (CEE) n. 3676/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che concede, per la campagna 1983-84, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola.

Regolamento (CEE) n. 3677/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che concede, per la campagna 1983-84, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Regolamento (CEE) n. 3678/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, concernente la classificazione tariffaria di talune specie di carni insaporite e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3679/83 della commissione, del 27 dicembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3680/83 della commissione, del 27 dicembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n.* L 366 *del* 28 *dicembre* 1983.

**(347/C)**

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3681/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che modifica i coefficienti correttori applicabili in Italia alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 3682/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, relativo all'attività di pesca, tranne la pesca dell'aringa nel Mare del Nord, nelle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei totali ammissibili di cattura (TAC) e dei contingenti per l'anno 1984.

Regolamento (CEE) n. 3683/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, relativo al regime all'importazione applicabile per il 1984 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei Paesi terzi non membri del GATT.

Regolamento (CEE) n. 3684/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (1984), e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte.

Regolamento (CEE) n. 3685/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi.

Regolamento (CEE) n. 3686/83 della commissione, del 28 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3687/83 della commissione, del 28 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3688/83 della commissione, del 28 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3689/83 della commissione, del 28 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3690/83 della commissione, del 27 dicembre 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3691/83 della commissione, del 27 dicembre 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3692/83 della commissione, del 27 dicembre 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Decisione n. 3693/83/CECA della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1984 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA.

Regolamento (CEE) n. 3694/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, relativo alle modalità di applicazione del regime speciale d'importazione nel Regno Unito di burro in provenienza dalla Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 3695/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 3696/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che proroga i regolamenti (CEE) n. 1339/82 e (CEE) n. 3432/82 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1981 e 1982.

Regolamento (CEE) n. 3697/83 della commissione, del 28 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3698/83 della commissione, del 28 dicembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3699/83 della commissione, del 28 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 368 *del* 29 *dicembre* 1983.

**(348/C)**

Regolamento (CEE) n. 3700/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro dopo il 31 dicembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 3701/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che sospende l'applicazione dei massimali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3221/83 per le importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3702/83 del Consiglio, del 28 dicembre 1983, relativo alla pesca delle aringhe nel Mare del Nord, adottato provvisoriamente in attesa della fissazione dei totali ammissibili delle catture (TAC) e delle quote per il 1984.

Regolamento (CEE) n. 3703/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3704/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3705/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3706/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3707/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3708/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per ceneri e residui e cascami e rottami di rame.

Regolamento (CEE) n. 3709/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili (categoria 5) originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3710/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3711/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2956/83 e che porta a 400.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 3712/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3713/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3714/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

*Pubblicati nel n.* L 369 *del* 30 *dicembre* 1983.

(349/C)

Decisione n. 3715/83/CECA della commissione, del 23 dicembre 1983, che fissa dei prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici.

Decisione n. 3716/83/CECA della commissione, del 23 dicembre 1983, che introduce un sistema di cauzioni per alcuni prodotti siderurgici e un sistema di verifica dei prezzi minimi.

Decisione n. 3717/83/CECA della commissione, del 23 dicembre 1983, che introduce per le imprese siderurgiche e per i commercianti di acciaio un certificato di produzione e un documento d'accompagnamento per la consegna di alcuni prodotti.

*Pubblicati nel n.* L 373 *del* 31 *dicembre* 1983.

(350/C)

Regolamento (CEE) n. 3718/83 della commissione. del 30 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3718/83 della commissione. del 30 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3720/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3721/83 della commissione, del 29 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3722/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 3723/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3724/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3725/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3726/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3727/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3728/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3729/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3730/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3731/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3732/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3733/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3734/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3735/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3736/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3737/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3738/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3739/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3740/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3741/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3742/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3743/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3744/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3745/83 della commissione, del 30 dicembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 653/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 77 del 23 marzo 1983.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3543/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Corea del Sud, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 354 del 16 dicembre 1983.

*Pubblicati nel n.* L 370 *del* 31 *dicembre* 1983.

(351/C)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iceam di Piano Tavola (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 4 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurofil S.a.s. di Luigi Correggiari e C., con sede in Pieve di Cento (Bologna), è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco, sede e stabilimento in Arconate (Milano), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boston, in Bollate (Milano), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comune di Porto Tolle (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.D.S. - Acciaierie del sud, sede in Napoli, stabilimenti di Barra, Agnano e Casoria, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Moscariello S.n.c., in Angri (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex S.p.a., in Bitti (Nuoro), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo-Domegliara, in Sant'Ambrogio Valpolicella (Verona), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Botto di Courgnè (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Siusy, sede e stabilimento in Urgnano (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Delta, in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parma, industria mobili di Villa Verrucchio (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura, stabilimento di Avenza (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 1° luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Century, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società azionaria italiana Keller, in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Delta, in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P di Bari, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calbros, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Fada di Asiago (Vicenza), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura, in Arzano (Napoli), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Valcer, in Sagliano Micca (Novara), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domopak, in Frosinone, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo auto, sede in Napoli, e filiali nazionali, stabilimenti in Arese, Portello e Pomigliano D'Arco, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia, sede legale in Osimo; S.p.a. Lenco motori, sede in Osimo; S.p.a. Lenco Hi-Fi International, sede in Osimo; S.p.a. Micromeccanica marchigiana, sede in Osimo, S.p.a, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura, stabilimento di Avenza (Messina), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Century, sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecris di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. A.L.A.S.T., sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 marzo 1980 al 14 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità e centri di vendita nazionali, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le

agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura G. Lattuada, con sede e stabilimento in Cuggiono (Milano), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(359)

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia La Baita a r.l., in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 29 aprile 1974, rep. 193967, reg. soc. 2190/74;

2) società cooperativa edilizia Piermarani seconda a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 9 novembre 1972, rep. 30499, reg. soc. 4401/72;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Elioclima - Energia solare applicata a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 29 maggio 1979, rep. 48347, reg. soc. 2466/79;

4) società cooperativa mista Cooperativa nuova Roma a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 20 dicembre 1977, rep. 19383, reg. soc. 664/78;

5) società cooperativa edilizia Santa Marinella Mare 77 a r.l., in Roma, costituita per rogito Armati in data 29 luglio 1977, rep. 43150, reg. soc. 4292/77;

6) società cooperativa edilizia Il Tetto a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 26 giugno 1975, rep. 9286, reg. soc. 2580/75;

7) società cooperativa mista Gianicolo a r.l., in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 3 maggio 1977, rep. 200177, reg. soc. 2887/77;

8) società cooperativa edilizia Lavaredo seconda a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 5 febbraio 1976, rep. 31233, reg. soc. 989/76;

9) società cooperativa edilizia Nuova Aurora 1975 a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 29 ottobre 1975, rep. 38120, reg. soc. 4055/75;

10) società cooperativa edilizia Sirio Country a r.l., in Roma, costituita per rogito Villani in data 16 febbraio 1978, rep. 13985, reg. soc. 1025/78;

11) società cooperativa edilizia La Margherita a r.l., in Roma, costituita per rogito Macrì in data 22 novembre 1976, rep. 7827, reg. soc. 4396/76;

12) società cooperativa edilizia Somalcasa a r.l., in Roma, costituita per rogito Mauro in data 5 novembre 1970, rep. 47344, reg. soc. 3630/70;

13) società cooperativa edilizia Vecchia via Latina a r.l., in Roma, costituita per rogito Dobici in data 16 luglio 1975, rep. 811420, reg. soc. 2749/75;

14) società cooperativa mista Valle Chiappante e Colle Ficorone a r.l., in Subiaco (Roma), costituita per rogito Campanini in data 23 febbraio 1974, rep. 18904, reg. soc. 1326/74;

15) società cooperativa di produzione e lavoro Gyneka a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 9 settembre 1977, rep. 48928, reg. soc. 4282/77;

16) società cooperativa di produzione e lavoro Il Baratto - Iniziative artistico culturali a r.l., in Roma, costituita per rogito Di Pascasio in data 7 dicembre 1977, rep. 8863, reg. soc. 108/78;

17) società cooperativa di produzione e lavoro TV 2000 a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 7 luglio 1977, rep. 40063, reg. soc. 3971;

18) società cooperativa edilizia Nuovo Mondo a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 5 ottobre 1971, rep. 104278, reg. soc. 3365/71;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Suprema III 77 a r.l., in Roma, costituita per rogito Jemma in data 31 marzo 1977, rep. 20732, reg. soc. 2014/77;

20) società cooperativa mista Erica a r.l., in Roma, costituita per rogito Finazzi in data 20 febbraio 1974, rep. 5538, reg. soc. 1222/74;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Collettivo 9 a r.l. in Roma, costituita per rogito Salerno in data 21 marzo 1977, rep. 47521, reg. soc. 1757/77;

22) società cooperativa mista CO.D.LA.T. - Cooperativa distributori latte a r.l., in Roma, costituita per rogito Marini in data 3 marzo 1977, rep. 46025, reg. soc. 1416/77;

23) società cooperativa edilizia Biancaneve 1975 a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 9 aprile 1975, rep. 30514, reg. soc. 1349/75;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Problemi urbani cronache cittadine a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 30 settembre 1977, rep. 15249, reg. soc. 4817;

25) società cooperativa edilizia Altair a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 18 marzo 1949, reg. soc. 676, rep. 51116.

(556)

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### Misure per consentire la completa realizzazione del reinsediamento della popolazione di Pozzuoli colpita dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza n. 115/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 5/FPC dell'8 settembre 1983;

Vista la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983;

Visto lo schema di progetto planovolumetrico relativo al nuovo insediamento abitativo in località Monte Ruscello al servizio della popolazione di Pozzuoli colpita dal fenomeno bradisismico;

Considerato che, per la più celere realizzazione dei programmi edilizi di cui alle cennate ordinanze e per fornire adeguati servizi pubblici indispensabili, sia per il vecchio centro di Pozzuoli che per il nuovo insediamento, si rende necessario potenziare tali servizi in quanto quelli attualmente forniti non possono soddisfare le accresciute esigenze;

Considerato, altresì, che le amministrazioni e gli enti che istituzionalmente debbono apprestare i cennati servizi si avvalgono anche di appaltatori, concessionari o comunque di terzi specializzati nei singoli settori;

Ravvisata la urgente necessità di rendere pienamente funzionale il nuovo insediamento e di consentire, quindi, alle competenti amministrazioni ed enti di affidare a terzi i lavori in deroga alle procedure vigenti;

Ritenuto che dall'esame del cennato piano planovolumetrico è emerso che interessati alla fornitura dei servizi in questione sono:

le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
la regione Campania;
l'amministrazione provinciale di Napoli;
il comune di Pozzuoli;
l'Istituto autonomo case popolari di Napoli;
l'ENEL;
l'AMAN;
la SNAM;
il CONI;
la SIP;
la SEPSA;
e la USL n. 22,

che devono eseguire i lavori e fornire i servizi, in concomitanza con i tempi brevissimi previsti per la realizzazione dell'insediamento abitativo di Monte Ruscello;

Considerato, in particolare, che il comune di Pozzuoli ha rappresentato di non poter dar corso alle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, per l'affidamento degli appalti

mediante licitazione privata, in quanto i tempi richiesti non consentono di intervenire con la tempestività che i casi richiedono;

Considerato, altresì, che è necessario consentire all'Istituto autonomo case popolari di Napoli di realizzare, con la massima celerità possibile, i programmi abitativi e infrastrutturali previsti per il comune di Pozzuoli, allo scopo di agevolare la definitiva sistemazione dei senza tetto che non potranno essere accolti nel nuovo insediamento di Monte Ruscello;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le amministrazioni e gli enti in premessa, per la esecuzione con il rito della somma urgenza dei lavori e per la fornitura dei servizi necessari per svolgere, in tempi concomitanti con la realizzazione del piano abitativo, la necessaria attività destinata alla realizzazione delle opere, anche esterne al comprensorio di cui al piano planovolumetrico ed allo stesso comune di Pozzuoli, sono autorizzati ad esperire le relative gare, appalti e concessioni nonché tutte le attività procedurali connesse alla stessa realizzazione, compresi gli espropri, in deroga a tutte le norme procedurali vigenti.

Art. 2.

Ove tali procedure prevedano il rilascio di autorizzazioni o l'emanazione di pareri, tali adempimenti debbono essere effettuati entro quindici giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole. Non sono ammessi pareri interlocutori. L'eventuale parere negativo deve essere motivato; avverso tale pronuncia è ammesso il ricorso al prefetto di Napoli il quale decide in via definitiva, entro quindici giorni.

Art. 3.

Il nulla-osta previsto dalla legge n. 646 del 1981 deve essere rilasciato dal prefetto di Napoli entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 4.

Il comune di Pozzuoli è autorizzato a fare ricorso alla trattativa privata, con atti deliberativi del competente organo comunale, sempre attraverso l'esperimento di una gara ufficiosa al ribasso tra un congruo numero di ditte idonee, seguendo le forme prescritte nella legge n. 14 del 2 febbraio 1973, per appalti relativi a locazioni, acquisti, somministrazioni ed opere pubbliche necessari a far fronte allo stato di emergenza a causa dei fenomeni sismici in atto nel territorio del comune medesimo.

Le deliberazioni del competente organo del comune dovranno, in ogni caso, essere precedute da verbale di somma urgenza redatto dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale ed approvare i progetti delle opere da eseguire o i preventivi delle forniture per gli acquisti e somministrazioni sulla base dei quali va esperita la gara ufficiosa.

Per le opere eccedenti la somma di lire 300 milioni il detto comune potrà anche prescindere dal preventivo parere del comitato tecnico regionale previsto dall'art. 18 della legge regionale Campania n. 51 del 31 ottobre 1978.

L'attività svolta dal comune di Pozzuoli, anche in deroga alle vigenti disposizioni, per fronteggiare l'emergenza connessa al fenomeno bradisismico fino alla data della presente ordinanza, si intende svolta legittimamente sotto il profilo amministrativo, se approvata, anche successivamente, dal competente organo comunale.

Art. 5.

L'Istituto autonomo case popolari di Napoli, per il completamento dei programmi edilizi previsti nel comune di Pozzuoli, è autorizzato ad agire in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 475/71 e successive integrazioni e alla legge n. 17/1979 della regione Campania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1984

*Il Ministro*: SCOTTI

(634)

**Integrazione della commissione consultiva per l'elaborazione dello schema di ordinanza di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623.** (Ordinanza n. 116/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 108/FPC del 24 gennaio 1984, con la quale è stata costituita la commissione consultiva per l'elaborazione dello schema di ordinanza di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623;

Ravvisata la necessità di integrare la predetta commissione con gli altri componenti in relazione alle loro specifiche competenze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La commissione in premessa è integrata dai seguenti componenti:

sindaco di Pozzuoli;

assessore ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli;

assessore al patrimonio e finanze del comune di Pozzuoli;

arch. Agostino Renna;

arch. Pasquale De Meo;

segretario generale del comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1984

*Il Ministro*: SCOTTI

(635)

# COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Cassa conguaglio zucchero. Modifiche e integrazioni al provvedimenti n. 48/1981, n. 16/1983 e n. 26/1983.** (Provvedimento n. 4/1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio del 20 maggio 1983;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, n. 16/1983 e n. 26/1983 rispettivamente del 30 giugno e del 23 novembre 1983;

Vista la delibera del 22 dicembre 1983, con la quale il C.I.P.E. ha stabilito l'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per prodotti trasformati destinati al consumo interno ed ha altresì invitato il C.I.P. a modificare il punto 4), lettera *d*), comma secondo, del provvedimento C.I.P. n. 48/1981;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Il punto 4), lettera *d*), comma secondo, del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, è sostituito dal seguente:

«Le aziende ammesse potranno chiedere alla Cassa la restituzione solo per lo zucchero utilizzato a partire dalla data dell'ammissione ed entro sette mesi dall'utilizzo, presentando non più di una domanda per semestre relativa a tutti i quantitativi utilizzati nei mesi precedenti e sempre che, tali quantitativi, non siano inferiori a 300 quintali».

2) L'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo, prevista dal punto 3), lettera *d*), del provvedimento C.I.P. n. 48/1981, a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al consumo interno, ivi compresi quelli importati, è fissato in L. 30 a kg zucchero.

3) Le integrazioni straordinarie di cui al punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 26/1983 del 23 novembre 1983, sono estese, nella medesima misura complessiva di L. 3.032,90 a quintale netto di zucchero bianco, anche allo zucchero di importazione smerciato dagli importatori in Italia dal 23 maggio al 30 giugno 1983.

Le modalità di accertamento delle qualità smerciate, sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero.

4) Il presente provvedimento entra in vigore con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1984

*Il Ministro-Presidente delegato*
ALTISSIMO

**(693)**

---

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

### Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il C.I.P.I. ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Amiagel S.p.a., con sede e stabilimento in Abbadia S. Salvatore (Siena);
Arcolor S.r.l., con sede e stabilimento in Pontecorvo (Frosinone);
Ariflex S.p.a., con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese);
Arveal S.p.a. di Ferentino (Frosinone);
Asietti e C. S.a.s., con sede e stabilimento in Besnate (Varese);
Attrezzature Zeta S.p.a. di Baveno (Novara);
Baruffaldi frizioni S.p.a., con sede e stabilimento in S. Donato Milanese;
Berman S.p.a., con sede e stabilimento in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila);
Bertoldo e Grosso S.n.c. di Forno Canavese (Torino);
Bertolini macchine agricole S.p.a. di Reggio Emilia;
Bi.Me.Te. S.n.c., con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimenti di Pinerolo e Airasca (Torino);
Bini S.p.a. di Rovereto (Trento);
Bonsignore & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Pieve di Teco (Imperia);
Brollo sud S.p.a. di Salerno;
Bulleri & C. S.n.c. di Cascina (Pisa);
Cabi Cattaneo S.p.a. di Milano;
Calzaturificio Deca di D'Errico Carmine, con sede e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli);
Calzaturificio Lupet di Luigi Petagna, con sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli);
Calzificio Mabruvi S.p.a., con sede e stabilimento in Saviano (Napoli);
Calzificio P. Santagostino S.p.a., con sede e stabilimento in Milano;
Camiceria Imperia S.r.l. - Cooperative riunite di Camerano (Ancona);
Capperi S.p.a. - Settore trasporti - Settore meccanico, di Legnano (Milano);
Carebb S.p.a., con sede e stabilimento in Qualiano (Napoli);
Carrozzeria Coriasco S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Pianezza;
Cei elettromeccanica S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta);
Century S.p.a., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino);
Ceramica Stylon S.p.a., con sede e stabilimento in Vaprio d'Agogna (Novara);
Cesa S.p.a., con sede e stabilimento in Alessandria;
C.I.B.S. S.p.a. di Torino;
Codelfa prefabbricati S.p.a. di Tortona (Alessandria);
Cofler e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali di Torino e Milano;
Co.Me.G. di Pietro Aretino, con sede e stabilimento in Sestu (Cagliari);
Comino di Comino Giuseppe S.a.s. di Mondovì (Cuneo);
Compagnia autotrasporti Liri - C.A.L. S.p.a. di Isola Liri (Frosinone);
Compimex S.p.a., con sede ed uffici in Milano e stabilimento di Gemonio (Varese);
Conceria Romeo S.r.l. di Solofra (Avellino);
Confezioni Claudio S.n.c. di Limidi di Soliera (Modena);
Cooperativa Cofrin S.r.l. di Villaricca (Napoli);
Corradini S.r.l. di Pontenure (Piacenza);
Costruzioni meccaniche Grazioli S.p.a. di Milano;
Covex S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Cascine Vica (Torino);
Creom S.p.a. di Crespellano (Bologna);
Di Florio Giuseppe S.p.a. di Nocera Inferiore (Salerno);
Donati laterizi S.p.a., con sede e stabilimento in Campo di Pisa;
Dukron italiana S.p.a. di Aprilia (Latina);
E.Co.S. didattica S.p.a. di Pomezia (Roma);
E.Co.S. elettroconduttori speciali S.a.s. di None (Torino);
Edilmac S.p.a. di Bagnolo Cremasco (Cremona);
Etnea vini S.p.a. di Catania;
Euroforni S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Genova;
Fabel manifatture S.p.a di Alba Adriatica (Teramo);
Faima S.p.a. di Spilimbergo (Pordenone);
Fibronit S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti in Broni (Pavia) e Avenza (Massa Carrara);
Filatura di Borgone S.p.a. di Borgone di Susa (Torino);
Finac S.p.a. di Caivano (Napoli);
Fornace di Melone ing. T. e A. Marinucci di Guardiagrele (Chieti);
Fornaroli & C. S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano);
Franchi Luigi S.p.a., con sede in Brescia e stabilimento di Fornaci (Brescia);
F.lli Zinno di Giovanni S.n.c. di Frattamaggiore (Napoli);
Fusmec S.p.a. di Pozzilli (Isernia);
Gela S.p.a., con sede e stabilimento di Acerra (Napoli);
Gestione servizi S.p.a. di Palermo;
G.F.M. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Alessandria;
Gieffedi di Franco Giussani di Desio (Milano);
Giovannetti Amedeo & C. S.a.s. di Grugliasco (Torino);
G.I.P. di Gasperini & C., con sede in Milano e stabilimento in Beinasco (Torino);
Gondrand S.N.T. - Divisione trasporti - Divisione spedizioni, con sede in Milano e unità nazionali;
Grabor G.M. S.p.a. di Monticello d'Alba (Cuneo);
Gusti Alfredo S.p.a. di Milano;
I.C.A.S. S.p.a. - Industria compensati affini Siena di Monteroni d'Arbia (Siena);
I.C.E.T. & C. S.a.s. di Torino;
ICLA - Industria consorzio laterizi e affini S.p.a. di Corleone (Palermo);
Idealclima aertermica S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Calenzano (Firenze);
I.L.T.A. S.p.a. di Veniano (Como);
I.M.E.C. - Industria manufatti edili cemento S.n.c., con sede in Sorrento (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli);
I.M.E.F. S.p.a. di Fabriano (Ancona);
Impianti sollevamento Puppinato S.r.l. di Quinto di Treviso;
In.Do. S.p.a., con sede in Taranto e stabilimento di Massafra (Taranto);
Industria biellese di A. Caucino e C. S.a.s. di Torino;
Industrie riunite Mario Sabot S.p.a. di Manzano (Udine);
Intex S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Pordenone;
I.P.I. - International plastics italiana S.p.a., con sede in Scarperia (Firenze) e stabilimenti in Scarperia, S. Agata Mugello e Cesenatico (Forlì);

Ital Pac S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Biandrate (Novara);
Italsolfuro S.p.a. di Pavia;
Juvenilia S.p.a., con sede ed uffici in Torino e stabilimento di Savigliano (Cuneo);
Ivis - Industria viterie italiane Sannazzaro S.p.a. di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia);
La.Co.Di.Po. S.r.l. di Casoria (Napoli);
La Glove Italia S.r.l. di Montesilvano (Pescara);
Lamperti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Albavilla (Como);
Lanificio S. Magno S.n.c. di Foligno (Perugia);
Ma.Ge.Sa. S.p.a., con sede in Arbatax (Nuoro) e stabilimento in Barisardo (Nuoro);
Manifattura di Besate S.p.a., con sede e stabilimento in Besate (Milano);
Marmifera del Matese S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento in Teano (Caserta);
Maxel Valleè d'Aoste S.p.a. di Gignod (Aosta);
Meson's S.p.a., con sede in Pasiano (Pordenone) e stabilimenti di Pasiano e Annone Veneto (Venezia);
Metalchiusure Jolly S.r.l. di Melito (Napoli);
Metalstampati Bonomi S.p.a. di Pian Camuno (Brescia);
Michelin italiana S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Torino-Dora, Torino-Stura, Alessandria - frazione Spinetta Marengo e Cuneo - frazione Ronchi;
Mobilificio Europa S.p.a. di Torrita di Siena;
Mobiltecnica S.p.a. di Torino;
Moncalvi S.p.a, con sede e stabilimento di Pavia ed uffici di S. Genesio (Pavia);
Nastrificio lariano di E. Genini & C. S.a.s. di Valmadrera (Como);
Nuova Biesse S.p.a. di Faenza (Ravenna);
Nuova Cedas S.a.s., con sede e uffici in Camposanmartino (Padova) e stabilimenti in Camposanmartino e Mira (Venezia);
Nuova Latermarche S.r.l. di Corridonia (Macerata);
O.M.S.A. S.r.l. di Asti;
Pantoplastic S.p.a. di Borgolavezzaro (Novara);
Pastificio Liguori S.n.c. di Gragnano (Napoli);
P2 - Lavorazioni polveri plastiche S.r.l. di Garlate (Como);
Plasturopa industrie S.p.a. di Montemurlo (Firenze);
P.O.Mer. S.p.a. di Lavinio Scalo (Roma);
Pons & Cantamessa S.p.a. di Torino;
Precasa S.p.a. di Fiumicello (Udine);
Precast Italia S.p.a. di S. Angelo in Formis (Caserta);
Prinz Bräu Italia S.p.a., con sede e direzione amministrativa di Crespellano (Bologna) e stabilimento in Bitonto (Bari);
Prodotti Houghton S.p.a. di Genova;
Officine meccaniche Borgo Fornari - O.B.F. S.a.s. di Ronco Scrivia (Genova);
O.M.F. - Officine meccaniche Fontani di Follonica (Grosseto);
Officine meccaniche Lenzi S.p.a. di Trento;
Officine O.R.A. Castelferretti S.p.a. di Castelferretti di Falconara (Ancona);
Officine Saim S.p.a. di Ardea (Roma);
O.M.A. - Officine meccaniche aurunche S.r.l., con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta);
Omes costruzioni meccaniche S.p.a. di Santorso (Vicenza);
Queen Brake S.a.s., con sede e stabilimento in Caselle Torinese (Torino);
Rabuffetti Geronzio S.a.s. di Legnano (Milano);
Raimondi Ercole e Carlo S.a.s. di Rescaldina (Milano);
Ramina S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Casavatore (Napoli);
Riccardi G. & C. S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli);
Roero meccanica S.r.l. di Canale (Cuneo);
Rossbeton officine meccaniche S.p.a. di Busalla (Genova);
Salgomma S.r.l. di Torino;
Sanac S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Massa;
San Cesario di Cologno S.p.a., con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano);
Sardocalce S.r.l. di Siniscola (Nuoro);
S.A.S.A. - Scatolificio ambrosiano S.p.a. di Carnate (Milano);
Schiavi S.p.a., con sede in Lodi, filiale di Milano e stabilimento di Massalengo (Milano);
Sebino est S.p.a. di Basciano (Teramo);
Sesso S.n.c. di Rende (Cosenza);
Sicte S.p.a. di Pavia;
Silver sud S.a.s. di Ferentino (Frosinone);
Sima Factory S.r.l. di S. Giorgio di Piano (Bologna);
Simup S.p.a. di Pedemonte (Vicenza);
Sirtal S.r.l. di Bruino (Torino);
Sival S.p.a., con sede in Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) e stabilimenti di Sannazzaro de' Burgondi e Dorno (Pavia);
S.R. costruzioni meccaniche S.p.a. di Montegalda (Vicenza);
Stabilimenti meccanici V.M. - Divisione macchine stradali - C.M.I. S.p.a. di Trieste;
Stampauto S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica (Torino);
Stamperia Val Mulini S.p.a. di Como;
Star Pennsylvania Ribbon Corporation S.p.a., con sede e uffici amministrativi di Ferrara e stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo);
Tessitura di Borgomanero S.r.l. di Cressa (Novara);
Tessitura Giudici di Franco Giudici di Trecate (Novara);
Tessitura G. Lattuada S.p.a. di Cuggiono (Milano);
Tintoria industriale Texcolor S.a.s. di Biella Chiavazza (Vercelli);
Uniblock italiana S.p.a. di Bari;
Union Carbide Italia S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Forno Allione (Brescia);
Union Resurgo S.p.a., con sede in Livorno e stabilimento di Stagno-Collesalvetti;
Ve.Ba.D. - Vetrerie Baresi Duraccio S.p.a. di Ottaviano (Napoli);
Worldskin S.p.a. di S. Vitaliano (Napoli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Albatessile S.p.a., con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba, Saluzzo, Cortemilia e Guarene (Cuneo);
Anic agricoltura S.p.a., con sede in Palermo e stabilimento di Avenza (Massa Carrara);
Artites S.r.l. di Montemurlo (Firenze);
Baitex di Balasco Ida, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Briona (Novara);
Balmex S.p.a. di Rastignano di Pianoro (Bologna);
A. Bertrand S.p.a., con sede in Biella (Vercelli) e stabilimenti di Biella e Vigliano;
CEIP - Cavi elettrici isolanti plastificati S.p.a. di Isola delle Femmine (Palermo);
Ceramica Molino S.p.a., con sede e stabilimento in Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia);
Ceramiche Ambassador S.p.a. di Finale Emilia (Bologna);
Ceramica fine S.p.a., con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimenti di Sassuolo, Fiorano Modenese, Medolla (Modena), Veggia (Reggio Emilia) e Casalgrande (Reggio Emilia);
Ceramiche Riwalfa S.p.a., con sede in Fiorano Modenese e stabilimenti di Fiorano Modenese e Roteglia (Reggio Emilia);
Ceramital S.p.a. di Buonconvento (Siena);
C.I.P.A. - Compagnia italiana porcellane affini S.r.l. di Fabrica di Roma (Viterbo);
Co.Cer. - Cooperativa operai ceramisti S.r.l. di Telese (Benevento);
Cooperativa ortofrutticola adriatica - Ort.A. Coop. S.r.l. di Ortona (Chieti);
Cooperativa tessile di Soci, con sede e stabilimento in Soci (Arezzo);
Duron italiana S.p.a. di Assemini-Macchiareddu (Cagliari);
Filatura e ritorcitura di Pistolesa di Andorno Giovanni, con sede e stabilimento in Lessona (Vercelli);
Finiture grafiche S.r.l. di Roma;
Firpe - Filature riunite pettinate S.p.a. di Prato (Firenze);
Fonderie Pisano & C. S.p.a. di Salerno;
Fonderie 3M di Olivieri e Fonderie 3M S.p.a. di S. Giustino (Perugia);
F.lli Tullio e Luciano Garau di Lunamatrona (Cagliari);
Industrie Secco S.p.a. di Preganziol (Treviso);
Italcementi S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento di Savignano sul Panaro (Modena);
Italtel tecnomeccanica S.p.a., con sede e stabilimento in Terni e direzione generale e commerciale di Milano;
King's ceramica S.p.a. di Migliarino industriale (Pisa);
Lanificio F.lli Botto S.r.l. di Miagliano-Biella (Vercelli);
La.St.In. - Lavanderie stirerie tintorie industriali S.r.l. di Pomezia (Roma);

Manifattura armi Perazzi S.p.a. di Botticino Mattina (Brescia);
Martex S.p.a. di Verrone (Vercelli);
Miroglio tessile S.p.a., con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba, Govone (Cuneo), Castagnole (Asti) e Guarene (Cuneo);
Norda S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia;
Nuova Fulgor cavi S.p.a., già Enne Esse S.p.a., con sede e stabilimento di Latina-Borgo Piave e uffici di Milano;
Nuove ceramiche Ricchetti S.p.a., con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimenti di Sassuolo e Mordano (Bologna);
Officine Spettoli, con sede in Ferrara e stabilimento di Campagna Lupia (Venezia);
O.T.B. - Officine termotecniche Breda S.p.a. di Bari;
Paravia Elevator's Service S.r.l., con sede in Polla (Salerno) e unità varie;
Pargest S.p.a. di Ciriè (Torino);
Petti Antonio fu Pasquale S.p.a. di Nocera Superiore (Salerno);
Pettinatura Vallemosso S.r.l., con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Vallemosso (Vercelli);
Picci Antonio laterizi S.p.a. di Quartu S. Elena (Cagliari);
Pneumatici Pirelli S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Bicocca (Milano);
Sait abrasivi S.p.a., con sede in Torino, direzione generale di Collegno-Savonera (Torino) e stabilimenti di Collegno-Savonera e Piozzo (Cuneo);
Samim S.p.a., con sede in Roma e miniera e fonderia di Manciano (Grosseto);
S.E.B.M. - Società esercizi bacini meridionali S.p.a. di Napoli;
Selvi & C. S.p.a. di Milano;
Sichenia gruppo ceramiche S.p.a., con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento di Fiorano (Modena);
Sicom S.p.a. di Riva del Garda (Trento);
Silap S.p.a. di Castel Fiorentino (Firenze);
Silt S.a.s., con sede e stabilimento in Borgosesia (Vercelli);
Sintergres Italy S.p.a., con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Pisa;
Streparava S.p.a. di Adro (Brescia);
Swisel italiana S.p.a., con sede e uffici di Firenze e stabilimento di Sovicille (Siena);
Tycon S.p.a. di S. Donà di Piave (Venezia);
Toscoceramica S.p.a. di Montemurlo (Firenze);
Tovaglieri meccanica S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Castellanza (Varese);
Vetrerie Meridionali S.p.a. di Castellana Grotte (Bari);
Wierer S.p.a., con sede in Chienes (Bolzano) e stabilimento di Benevento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonchè dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

Eraclit Venier S.p.a., con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia);
Fochi S.A. S.p.a., con sede in Bologna e unità di Porto Marghera (Venezia) - Fochi sud S.r.l., con sede in Priolo (Siracusa) - Officine meccaniche Fochi S.r.l., con sede in Calderara di Reno (Bologna) - Fochi montaggi elettrici S.r.l., con sede in Bologna - Fochi S.T.A., con sede in Segrate (Milano);
Motori Slanzi Novellara S.p.a., con sede in Novellara (Reggio Emilia), stabilimento di Ala (Trento);
Sartori Guido S.p.a., con sede in Venezia e stabilimento di Porto Marghera (Venezia);
Simmenthal S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), sede amministrativa di Monza (Milano) e stabilimenti di Aprilia e Monza;
Tecnitub italiana S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Podenzano (Piacenza).

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crici aziendale delle seguenti società:

S.A.G.S.A. - Società arti grafiche Sant'Abbondio S.r.l., con sede e stabilimento in Grandate (Como);
Same S.p.a., con sede e stabilimento in Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Gilloga Elio S.r.l., con sede e stabilimento in Acquaviva delle Fonti (Bari);
Corsport S.r.l., con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino);
I.E.G. - Imprese elettriche generali S.r.l., con sede in Genova e stabilimento di Ancona;
Nuova thermoceramica S.r.l., con sede in Nibbia di S. Pietro Mosezzo e stabilimento di Gattinara (Vercelli);
Picasso Ezio S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in Predosa (Alessandria);
Rossi Rinaldo S.p.a., con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Visone e Ovada (Alessandria).

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

Avir S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Aprilia (Latina);
Nuova Timi S.r.l., con sede e stabilimento in Massa.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Pozzuoli (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 45 a 57 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), sospesi dal lavoro dal 1° agosto 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori 9 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana, sospesi dal lavoro dal 4 maggio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 57 a 69 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi, sospesi dal lavoro dal 10 aprile 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori 9 mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal lavoro dal 23 marzo 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Costelmetal S.p.a., con sede e stabilimento in Casoria (Napoli);

Fontana Luigi S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Sesto Fiorentino e Messina;

Italsock S.p.a, con sede e stabilimento in Spirano (Bergamo);

O.M.M. S.p.a., con sede e stabilimento in Monza (Milano);

Vilfer S.p.a., con sede in Alessandria e stabilimento di Ovada (Alessandria).

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Acqua minerale San Gemini S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di San Gemini (Terni): febbraio 1983-febbraio 1984;

Annunziata S.p.a. di Ceccano (Frosinone): aprile 1983-aprile 1984;

Atro S.p.a. di Biassono (Milano): gennaio 1983-gennaio 1984;

B.E.I. - Business Equipment Incorporation Sp.a. di Pomezia (Roma): febbraio 1983-febbraio 1984;

Brionvega S.p.a. di Milano: marzo 1983-marzo 1984;

Cementegola S.p.a. di Borgonato di Cortefranca (Brescia): febbraio 1983-febbraio 1984;

Chianti Melini S.p.a. di Pontassieve (Firenze): gennaio 1981-gennaio 1982;

Cinzano Francesco & C. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo): maggio 1983-maggio 1984;

Cometra S.p.a. di Giammoro (Messina): marzo 1983-marzo 1984;

Cotonificio di Solbiate S.p.a. di Solbiate Olona (Varese): maggio 1983-maggio 1984;

Fabbrica pisana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pisa: giugno 1983-giugno 1984;

Fidenza vetraria S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Fidenza (Parma): marzo 1983-marzo 1984;

Fiore S.p.a., già Officine Fiore S.p.a., con sede e stabilimento di Ercolano (Napoli): febbraio 1983-febbraio 1984;

Geconf S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso): ottobre 1982-ottobre 1983;

Helitex S.p.a., con sede in Milano, stabilimento e direzione di Legnano (Milano): febbraio 1982-febbraio 1983;

Imballaggi Nottoli S.p.a. di Lunata (Lucca): novembre 1982-novembre 1983;

Industrie Pirelli S.p.a., con sede in Milano, unità produttive: Uffici centrali, Gestione unità centralizzate, Divisione prodotto diversificato, Azienda articoli tecnici, Azienda accessori industriali e Azienda Seregno: ottobre 1982-ottobre 1983;

Industrie Pirelli S.p.a., ora Componenti auto S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Settimo Torinese (Torino): luglio 1982-luglio 1983;

Lanerossi confezioni S.p.a., con sede in Orvieto e stabilimento di Matelica (Macerata): giugno 1982-giugno 1983;

Lanificio di Strona S.p.a., con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Strona (Vercelli): febbraio 1982-febbraio 1983;

Manifattura lane di Carignano S.p.a. di Carignano (Torino): agosto 1982-agosto 1983;

Manifatture al Tagliamento S.r.l. di Pinzano al Tagliamento (Pordenone): settembre 1981-dicembre 1981;

M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali S.p.a. di Salerno: dicembre 1982-dicembre 1983;

Montedison Eslon S.p.a. di Potenza: dicembre 1982-dicembre 1983;

Moplefan S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Terni: maggio 1983-maggio 1984;

Nuove industrie ceramiche Cedit S.p.a. di Roccasecca (Frosinone): dicembre 1982-dicembre 1983;

Nuova Italsider S.p.a., già Italsider S.p.a., con sede in Genova e centro siderurgico di Bagnoli (Napoli): giugno 1983-giugno 1984;

Pietra S.p.a., con sede in Brescia e stabilimenti di Brescia e Omegna (Novara): dicembre 1982-dicembre 1983;

P.I.L. - Plastica industriale lucana S.p.a. di Potenza: ottobre 1982-ottobre 1983;

Poli S.p.a., con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimenti di Varallo Sesia e Cravagliana (Vercelli): marzo 1983-marzo 1984;

Società ittica nazionale - S.I.N. S.p.a. di Pietrasanta (Lucca): febbraio 1981-ottobre 1981;

T.A.E. - Telefonia automazione elettronica S.p.a. di Volpiano (Torino): luglio 1983-luglio 1984;

Temsa S.p.a. di Leinì (Torino): ottobre 1982-ottobre 1983;

Tessitura Ernesto Tosi S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) e Inveruno (Milano): marzo 1983-marzo 1984;

Torcitura di Borgomanero S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Borgomanero (Novara): dicembre 1982-dicembre 1983;

T.V.E. - Torcitura voluminizzati elasticizzati S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Gorla Minore (Varese): dicembre 1982-dicembre 1983;

Unione manifatture S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Nerviano (Milano): fino al 20 febbraio 1983;

Vernante Pennitalia S.p.a., con sede in Cuneo e stabilimento di Fuorni (Salerno): maggio 1983-maggio 1984;

Vetreria parmense Bormioli Rocco S.p.a. di Parma: marzo 1983-marzo 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli): dicembre 1982-dicembre 1983;

Alpa S.r.l. di Pavia: novembre 1982-novembre 1983;

Anic S.p.a., con sede in Palermo e stabilimento di Pieve Vergonte: aprile 1983-aprile 1984;

Anic fibre S.p.a. di Pisticci Scalo: febbraio 1983-febbraio 1984;

Arancio Ferdinando S.n.c. di Grugliasco (Torino): maggio 1983-maggio 1984;

Arrighi S.p.a., con sede, stabilimenti e uffici di Carmagnola (Torino): novembre 1982-novembre 1983;

Auteri & Longo S.n.c. di Misterbianco (Catania): novembre 1981-novembre 1982;

Berco S.p.a. di Copparo (Ferrara): aprile 1983-aprile 1984;

Biginelli S.p.a. di Torino: marzo 1983-marzo 1984;

Bonaccorsi ing. A. S.r.l. di Ferrara: maggio 1982-maggio 1983;

Bosi Domenico e Figli S.n.c., con sede in Leonessa (Rieti) e stabilimenti di Leonessa, Roma e Poggibonsi (Siena): gennaio 1983-gennaio 1984;

Bustese industrie riunite S.p.a. di Olgiate Olona (Varese): febbraio 1982-febbraio 1984;

Caber Italia S.p.a. di Montebelluna (Treviso): settembre 1982-settembre 1983;

Calzaturificio Apice S.p.a. di Massarosa (Lucca): dicembre 1982-dicembre 1983;

Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta): giugno 1982-giugno 1983;

Calzaturificio Omega S.r.l. di Napoli: marzo 1983-marzo 1984;

Cantieri Baglietto S.p.a. di Varazze (Savona): fino al 1° marzo 1983;

Ceast S.p.a. di Torino: novembre 1982-novembre 1983;

C.E.I. - Elettromeccanica S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Buccinasco (Milano): dicembre 1982-dicembre 1983;

Cei sud S.p.a., con sede e unità produttive di Napoli: gennaio 1983-gennaio 1984;

Chimica Augusta S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Augusta (Siracusa): aprile 1983-aprile 1984;

Chimica biosintesi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria): aprile 1983-aprile 1984;

Cititalia S.r.l. di Zingonia (Bergamo): marzo 1983-marzo 1984;

C.M.P. - Compagnia mediterranea prospezioni S.p.a. di Roma: novembre 1982-novembre 1983;

Colged S.a.s. di Lucca: marzo 1983-marzo 1984;

Co.Met. - Costruzioni metalliche S.r.l. di Napoli: maggio 1983-maggio 1984;

Conceria Salca S.r.l. di Napoli: maggio 1983-maggio 1984;
Cooperativa lavoratori ex Motta Clem a r.l. di Segrate (Milano): marzo 1983-marzo 1984;
Contardo S.p.a. di Uboldo (Varese): aprile 1983-aprile 1984;
Cosmo S.r.l. di Nola (Napoli): gennaio 1983-gennaio 1984;
Cucchiarelli S.p.a. di Latina: marzo 1982-marzo 1983;
De Vizia Transfer, con sede in Avellino e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli): aprile 1983-aprile 1984;
De Vizia Transfer S.p.a., con sede in Avellino e stabilimento di Piedimonte S. Germano (Frosinone): novembre 1981-novembre 1982;
Dipiudì Europa S.p.a. di Napoli: maggio 1983-maggio 1984;
Editoriale del Corriere della Sera S.p.a. di Milano: dicembre 1982-dicembre 1983;
Ellemme S.p.a. di Piazza Brembana (Bergamo): maggio 1982-maggio 1983;
Elletre S.p.a. di Latina: aprile 1983-aprile 1984;
Emme a Emme S.r.l. di Milano: novembre 1982-novembre 1983;
Europhon S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Corsico (Milano), Bozzolo (Mantova) e Quistello (Mantova): gennaio 1983-gennaio 1984;
Fabarm S.p.a. di Brescia: maggio 1982-maggio 1983;
Faini S.p.a., con sede in Bovezzo (Brescia) e stabilimenti di Bovezzo e Concesio (Brescia): aprile 1983-aprile-1984;
Faital S.p.a., con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimenti di S. Donato Milanese e Chieve (Milano): marzo 1983-marzo 1984;
Famotex S.r.l. di Bomba (Chieti): fino al 1° marzo 1983;
Fepa S.p.a. di Capannori (Lucca): novembre 1981-novembre 1982;
Fibrosud S.p.a. di Airola (Benevento): luglio 1983-luglio 1984;
F.I.R.A.B. S.p.a. di Brandizzo (Torino): dicembre 1982-dicembre 1983;
F.I.T. Cerutti S.p.a. di Lissone (Milano): marzo 1983-marzo 1984;
Florentine Flowers S.r.l. di Lucca: marzo 1983-marzo 1984;
Fonderie e smalterie genovesi S.p.a. di Milano: giugno 1983-giugno 1984;
Fonderie subalpine S.p.a. di Bastia di Mondovì (Cuneo): gennaio 1983-gennaio 1984;
F.lli Leonardi S.p.a. Molino pastificio di Acireale (Catania): marzo 1982-marzo 1983;
F.lli Rotelli S.r.l. di Morazzone (Varese): marzo 1983-marzo 1984;
F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a. di Trieste: maggio 1983-maggio 1984;
Gallino sud S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta): gennaio 1983-gennaio 1984;
G.C.T. - Galvanotecnica Ciardo Torino S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino) e succursale di Torino: aprile 1982-aprile 1983;
Germaine Monteil S.a.s., con sede e uffici di Milano e stabilimento di Buccinasco (Milano): maggio 1983-maggio 1984;
Gisa confezioni S.n.c. di Borgoticino (Novara): gennaio 1983-gennaio 1984;
G.T. Italia S.p.a., già Todini sud S.p.a., di Pomezia (Roma): dicembre 1982-dicembre 1983;
Helene Curtis S.a.s., con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Buccinasco (Milano): maggio 1983-maggio 1984;
Hydromac S.p.a., con sede e direzione generale in S. Mauro Torinese, stabilimenti di S. Mauro Torinese e Trino Vercellese, filiale assistenza tecnica di Agrate Brianza: maggio 1983-maggio 1984;
I.M.T.A.P. - Industria manifattura tessile A. Paoletti S.p.a., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali varie: gennaio 1983-gennaio 1984;
Industrialfin S.p.a di Pontecagnano Faiano (Salerno): marzo 1983-marzo 1984;
I.S.P.A. S.a.s. di Foglizzo (Torino): giugno 1982-giugno 1983;
Italgel S.p.a., con sede in Parma e stabilimento di Cornaredo (Milano): gennaio 1983-gennaio 1984;
I.V.A.P. S.p.a. di Bari: novembre 1982-novembre 1983;
Lames S.p.a di Chiavari (Genova): marzo 1983-marzo 1984;
Leggero Giovanni e C. S.n.c. di Castellammare di Stabia (Napoli): marzo 1983-marzo 1984;
Lodigiani S.p.a., cantiere di Valsinni (Matera): gennaio 1983-gennaio 1984;
Lolli e C. S.p.a. di S. Cesareo (Roma): ottobre 1982-ottobre 1983,
Lopez S.p.a. di Sibari (Cosenza): fino al 27 luglio 1982;
Madison S.r.l. di Casavatore (Napoli): ottobre 1982-ottobre 1983;
Maglificio piacentino S.p.a. di Piacenza: maggio 1983-maggio 1984;
Magni confezioni S.p.a., con sede in Milano, uffici amministrativi e stabilimento di Vigevano (Pavia): marzo 1983-marzo 1984;
Malusardi S.r.l. di Borghetto Borbera (Alessandria): novembre 1981-novembre 1982;
Mara magica S.p.a. di Malagnino (Cremona): febbraio 1983-febbraio 1984;
Marmifera Sannicolese segheria marmi e affini S.d.f. di S. Nicola Manfredi (Mantova): marzo 1983-marzo 1984;
Merisinter S.p.a. di Arzano (Napoli): febbraio 1983-febbraio 1984;
Metalteco S.p.a. di S. Stefano Magra (La Spezia): gennaio 1983-gennaio 1984;
Milanplast S.p.a. (già Moplefan S.p.a.), con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara): aprile 1983-aprile 1984;
Mineraria e metallurgica di Pertusola S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di S. Pietro di Cadore (Belluno): novembre 1982-novembre 1983;
Miniera e fonderia di Villasalto S.p.a. di Villasalto (Cagliari): dicembre 1982-dicembre 1983;
Montaggi impianti industriali Fergal S.p.a., con sede in Milano e unità operativa di Volpiano (Torino): settembre 1982-settembre 1983;
Monter S.p.a., con sede in Novara e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano): fino ad ottobre 1983;
Morassutti Paolo S.p.a., con sede in Padova e unità di Belluno, Feltre, Padova, Mestre, Rovigo, S. Donà, Bologna, Genova, Milano, Mantova, Napoli, Roma, Udine e Pordenone: marzo 1983-marzo 1984;
Munizioni Alvaro Patarca, con sede legale in Loreto (Ancona), sede amministrativa e stabilimento in Contrada Acquara di Recanati (Macerata): dicembre 1981-dicembre 1982;
Navalcavi S.p.a. di Genova: marzo 1983-marzo 1984;
Nuova Italsider S.p.a., con sede in Genova e unità mineraria dell'Isola d'Elba: agosto 1983-agosto 1984;
Nuova Multedo S.p.a. di Genova: aprile 1983-aprile 1984;
Nuova utensileria italiana S.p.a. di Genova-Prà: ottobre 1982-ottobre 1983;
Nuova vinicola Picardi - Nu.Pi. S.p.a. di Barletta (Bari): luglio 1982-luglio 1983;
O.Ma.Tex. Rimarch S.r.l., con sede in Coccaglio (Brescia) e stabilimenti di Coccaglio e Rovato (Brescia): dicembre 1982-dicembre 1983;
Omca S.r.l., con sede e stabilimento di Domodossola e unità operative varie: luglio 1982-luglio 1983;
O.M.I.L. - Officine meridionali industrie del legno S.n.c. di Napoli: maggio 1983-maggio 1984;
O.M.R. Incoma - Officina meccanica Rebecchi S.r.l. di Germignano (Varese): febbraio 1983-febbraio 1984;
O.M.S. - Officine meccaniche S.r.l., con sede in Genova e stabilimento di Piedimonte di Sessa (Caserta): agosto 1982-agosto 1983;
Paccagnini S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Rho (Milano): maggio 1983-maggio 1984;
Palazzini S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Canegrate (Milano), S. Giorgio su Legnano (Milano) e Somma Lombarda (Varese): agosto 1982-agosto 1983;
Pan Electric S.p.a., con sede in Cameri (Novara) e stabilimento di Crema (Cremona): maggio 1983-maggio 1984;
Pan Electric mediterranea S.p.a., con sede legale in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara), stabilimenti di Cameri, Alghero, Cervico (Bergamo) e cantieri vari;
Pasotti Giacomo S.r.l. di Lumezzane (Brescia): giugno 1983-giugno 1984;
Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli): giugno 1983-giugno 1984;
P.I.A. - Prodotti ittici alimentari S.p.a. di Gaeta (Latina): febbraio 1983-febbraio 1984;
Pianelli & Traversa S.a.s., con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e stabilimenti di Cascine Vica-Rivoli, Beinasco e Moncalieri (Torino): aprile 1983-aprile 1984;

Plastofer di A. Cacace di Cardito (Napoli) maggio 1983-maggio 1984;

Poccardi S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Nichelino (Torino): novembre 1981-novembre 1982;

Polisud S.p.a. di Nola (Napoli): marzo 1983-marzo 1984;

Rovetta Baldo & Figlio & C. S.n.c. di Brescia: novembre 1982-novembre 1983;

Safill S.p.a. di Lucca: gennaio 1983-gennaio 1984;

Samim S.p.a., con sede in Roma e miniera di Monteneve-Racines (Bolzano): gennaio 1983-gennaio 1984;

Sardamag S.p.a. di S. Antioco (Cagliari): gennaio 1983-gennaio 1984;

Saval S.r.l. di Piossasco (Torino): ottobre 1982-ottobre 1983;

Savio S.p.a. di Chiusa S. Michele (Torino): gennaio 1983-gennaio 1984;

S.C.E.T. S.p.a. di Rondissone (Torino): ottobre 1982-ottobre 1983;

S.C.I.A. - Società compensati impiallicciatura affini S.p.a. di Noventa Padovana (Padova): novembre 1982-novembre 1983;

Selin S.p.a., con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Isola del Cantone (Genova): aprile 1983-aprile 1984;

Sella Gum S.p.a., già Divisione Temsa, con sede in Corsico (Milano) e stabilimenti di Corsico e Paderno Dugnano (Milano): settembre 1982-settembre 1983;

Siace S.p.a., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) e stabilimenti di Fiumefreddo di Sicilia, Mascali (Catania), Piazza Armerina (Enna) e Bagheria (Palermo): ottobre 1982-ottobre 1983;

Siciltubi S.p.a., con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa): novembre 1982-novembre 1983;

Sidus S.r.l. di Roma: settembre 1982-settembre 1983;

Società ceramica italiana - S.C.I. Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Corsico (Milano) e Gaeta (Latina): giugno 1983-giugno 1984;

Stabilimenti di Brandizzo I.M.S. S.p.a. di Mathi Canavese (Torino): ottobre 1982-ottobre 1983;

Standa S.p.a., già Standa vendite S.p.a., con sede e stabilimento di Milano e centri vendita nazionali: maggio 1983-maggio 1984;

Stat S.p.a. di Beinasco (Torino): marzo 1983-marzo 1984;

Suisse Werke S.p.a. di Orbassano (Torino): giugno 1983-giugno 1984;

Technospes international S.p.a. di Roma: marzo 1983-marzo 1984;

Tecnomec S.r.l. di Arnad (Aosta): marzo 1983-marzo 1984;

Tessilcon - Industria tessile e abbigliamento S.p.a., stabilimenti di Palermo e Trapani: febbraio 1983-febbraio 1984;

Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Pisa: giugno 1982-giugno 1983;

Thor Fiap S.p.a. di Frossasco (Torino): agosto 1982-agosto 1983;

Urep Chimec S.r.l. di Locate Varesino (Como): fino al 31 dicembre 1982;

Villavel S.p.a. di Villacidro (Cagliari): febbraio 1983-febbraio 1984;

Vitivinicola De Sanctis S.p.a. di Roma: agosto 1982-agosto 1983;

Voxson S.p.a., con sede e stabilimento di Roma e centro assistenza tecnica di Napoli: luglio 1983-luglio 1984;

Wepoo S.p.a. di Bricherasio (Torino): gennaio 1983-gennaio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali nel comune di Porto Tolle (Rovigo) per il periodo marzo 1983-marzo 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI non ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la crisi delle aziende industriali operanti per la costruzione della Centrale termoelettrica di Carbonia Sermide (Mantova).

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Novara Filati S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Vecchione e Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Interchimica S.p.a. di Vascigliano di Stroncone (Terni), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società E.M. - Electro Mobil S.p.a. di Barcellona (Messina), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società:

F.lli Fontana S.p.a. di Terni: novembre 1980-novembre 1981;

Manifatture Lane di S. Benigno Canavese S.p.a. di S. Benigno Canavese (Torino): aprile 1980-aprile 1981;

Manifattura Valle Tiberina S.r.l. di Capena (Roma): marzo 1982-marzo 1983;

M.I.L. S.p.a. di Matera: novembre 1981-novembre 1982;

Romana infissi S.p.a. di Ariccia (Roma): aprile 1981-aprile 1982;

Gruppo S.G. Sogene, con sede in Roma e filiali di Genova, Torino, Milano, Bologna, cantiere di Catania e uffici di Napoli: ottobre 1981-ottobre 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di crisi aziendale la società Textil S.n.c. di Pieve di Ledro (Trento), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese:

Alfa tessile S.r.l. di Terranova Bracciolini (Arezzo): 14 settembre 1982;

Audio Delta S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Locate Triulzi (Milano): 28 febbraio 1983;

Cartiera Del Santo S.p.a. di Ceprano (Frosinone): 20 settembre 1982;

Centro ecologico padano S.p.a. di Carpiano (Milano): 20 settembre 1982;

Filatura F.lli Castaldi S.n.c. di Vigliano Biellese (Vercelli): 31 gennaio 1983;

F.M. - Fabbrica meccanica S.r.l. di Torino: 18 ottobre 1982;

Gefi italiana S.r.l. di Campoleone (Roma): 22 dicembre 1981;

Icesi - Industria ceramiche siciliane S.p.a. di Termini Imerese (Palermo): 18 aprile 1981;

Icet S.r.l., con sede in Roma e cantiere di Catania: 18 febbraio 1980;

I.L.P.A.C. S.r.l., con sede in Ferrara e stabilimento di Copparo (Ferrara): 24 marzo 1982;

Intersint italiana S.r.l. e Intersint Dima di Pomezia (Roma): 14 giugno 1982;

La Metallurgica S.p.a., con sede in Cagliari e cantieri di S. Gavino e Villacidro: 16 dicembre 1982;

Officine Crotti S.n.c. di Rovereto (Trento): 25 novembre 1981;

O.Me.Ga. - Officine meccaniche Gaeta S.p.a., già Carpenteria metallica di Gaeta S.p.a. di Gaeta (Latina): 14 giugno 1982;

Secmu industriale S.p.a. di Ponte dell'Olio (Piacenza): 14 febbraio 1983;

So.Ci.Mi. - Società costruzioni impianti e montaggi industriali S.n.c. di Frosinone: 26 gennaio 1983;

Utensilmeccanica S.r.l. di Sinalunga (Siena): 1° gennaio 1983.

**(540)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline nautiche.**

Nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale numero 7-8 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione del 18-25 febbraio 1982 e nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 18 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1981, registro n. 110, foglio n. 93 e il decreto ministeriale 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1982, registro n. 102, foglio n. 48, relativi, rispettivamente, alla approvazione ed alla rettifica della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline nautiche, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

**(595)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline elettrotecniche ed elettroniche.**

Nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale numero 7-8 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione del 18-25 febbraio 1982 e nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 41-42 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione del 14-21 ottobre 1982, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 17 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1981, registro n. 110, foglio n. 92 ed il decreto ministeriale 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1982, registro n. 97, foglio n. 242, relativi, rispettivamente, alla approvazione ed alla rettifica della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline elettrotecniche ed elettroniche, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

**(596)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a cinque posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - settore educazione fisica e sportiva.**

Nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7-8 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione del 18-25 febbraio 1982 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1981 registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1981, registro n. 100, foglio n. 366, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a cinque posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - settore educazione fisica e sportiva, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

**(597)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media - settore educazione fisica e sportiva.**

Nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7-8 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione del 18-25 febbraio 1982 è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1981, registro n. 100, foglio n. 355, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media - settore educazione fisica e sportiva, indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1979.

**(598)**

# REGIONI

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. 67.

**Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle zone addestramento cani e modifiche alla legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 1° ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, in attuazione dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, allo scopo di promuovere l'addestramento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori ed il recupero dei territori di scarso interesse agro-faunistico e venatorio e la riduzione della pressione venatoria sui prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, sentita la commissione consiliare permanente agricoltura, può autorizzare, in territori liberi all'esercizio venatorio, la costituzione di zone addestramento cani affidate alle associazioni venatorie riconosciute, limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività, appositamente liberate: fagiano, starna, colino e quaglia.

Art. 2.

La superficie complessiva delle zone addestramento cani non può superare lo 0,80 per cento del territorio agro-forestale regionale; quello di una zona non può essere superiore a duecento e non inferiore a venti ettari.

Nelle zone con superficie inferiore a cento ettari è consentito il recupero venatorio per la sola quaglia dal 1° luglio al 31 agosto.

Le singole associazioni venatorie potranno disporre, per ogni provincia, di una superficie di quattrocento ettari di territorio libero all'esercizio venatorio.

**Art. 3.**

All'interno delle zone addestramento cani è vietato a chiunque e sotto qualsiasi forma il prelievo venatorio della selvaggina migratoria e di quella riprodotta allo stato naturale.

La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori all'interno delle zone addestramento cani, è affidata alle guardie giurate, appositamente incaricate, dell'associazione venatoria autorizzata, nonchè a quelle previste dall'art. 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La durata dell'autorizzazione è accordata per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Le zone dovranno essere tabellate, in tutto il perimetro e sulle strade interne, con la scritta «zone addestramento cani, accesso consentito ai soli autorizzati».

Art. 4.

Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 1 della presente legge e, in particolare, la riduzione della pressione venatoria sui prelievi della specie di selvaggina elencata nell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nelle zone addestramento cani aventi superficie superiore a quella indicata nel precedente art. 2, nelle quali è consentito il recupero venatorio alla sola quaglia, è consentita, nel solo periodo di apertura della caccia, l'attività cinogetica, con facoltà di sparo, alle specie indicate nel precedente art. 1 provenienti da allevamento artificiale od in cattività ed appositamente liberate. Tale attività e sottoposta al controllo degli agenti di cui all'art. 27 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per favorire l'incremento della cinofilia ed il miglioramento cinogetico, mediante prove attitudinali di riporto anche in periodo di caccia chiusa entro il comprensorio delle zone di cui al precedente comma e per aree non inferiori al 50 per cento della superficie della zona stessa, è consentito l'addestramento dei cani anche con sparo, utilizzando esclusivamente quaglia di allevamento. La delimitazione di tali aree dovrà essere preventivamente comunicata all'amministrazione provinciale competente per territorio ed adeguatamente segnalata con apposite tabelle.

L'addestratore dovrà essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di caccia. Per le prove di riporto di cui al precedente comma, l'addestratore non potrà condurre più di due cani.

Nelle zone non è consentito abbattere capi superiori a quelli liberati per il richiedente frequentatore, nè recuperi di capi perduti da altri frequentatori od in occasione di gare cinofile o di caccia pratica, e neppure in misura superiore a quella stabilita dal regolamento di gara.

Art. 5.

La domanda di autorizzazione di zone addestramento cani deve essere presentata alla Regione - Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, dalle associazioni venatorie tramite l'amministrazione provinciale, corredata dai seguenti documenti:

*a*) mappa catastale 1/10.000 e corografia del territorio;

*b*) consenso dei proprietari o conduttori dei fondi con relativo estratto catastale dei territori da assoggettare a vincolo;

*c*) regolamento per l'accesso ed il funzionamento della zona;

*d*) le documentazioni, gli atti delle amministrazioni provinciali, di costituzione di ex zone addestramento cani, sono valide a tutti gli effetti per la conferma delle attuali zone, previa richiesta delle associazioni interessate, fatti salvi i dovuti adeguamenti.

L'associazione venatoria risponde degli eventuali danni procurati alle persone, agli animali ed alle colture.

Art. 6.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, è prorogato al 31 agosto 1983 per i territori per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di trasformazione in azienda faunistico-venatoria e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata domanda di trasformazione dai titolari delle ex concessioni di riserve di caccia o da coloro che abbiano avuto espresso consenso dai proprietari o possessori del fondo.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 settembre 1983

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 settembre 1983.*

**(181)**

---

## LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. 68.
**Tutela del patrimonio castellano del Lazio.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I castelli, le rocche, le torri, le cinte fortificate e le abbazie riunite di cui alle lettere «*A*», «*B*» e «*C*» accluse alla presente legge sono dichiarati beni di primaria importanza regionale dal punto di vista turistico e urbanistico.

Art. 2.

Ogni opera suscettibile di mutare lo stato attuale degli elementi del patrimonio castellano regionale di cui al precedente art. 1 deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale con suo decreto motivato, previa istruttoria dell'assessorato regionale alle culture e sentito il parere dell'assessorato regionale al turismo e delle competenti commissioni consiliari permanenti.

Non possono autorizzarsi interventi lesivi della destinazione di cui alla tabella «*A*», complesso monumentale ottimamente conservato, alla tabella «*B*», parzialmente conservato, restaurabile integralmente, alla tabella «*C*», rudere da consolidare.

Per ciò che concerne i beni soggetti al vincolo monumentale gli adempimenti previsti al primo e secondo comma non potranno svolgersi se non dopo l'ottenimento delle autorizzazioni che competono agli organi dello Stato.

Art. 3.

Può essere concesso, sulla base di pareri espressi dagli enti locali interessati, ai proprietari degli elementi del patrimonio castellano regionale di cui al precedente art. 1, per le opere di restauro, consolidamento e conservazione, anche degli interni, il cui progetto sia stato approvato ai sensi del precedente articolo 2, nell'ambito dei piani comprensoriali e di zona che all'uopo saranno predisposti dalla giunta regionale, un contributo della Regione pari al 20 per cento dell'importo della spesa che sarà liquidato previo accertamento dell'assessorato regionale alla cultura a lavori compiuti, con decreto del presidente della giunta regionale, nonché un mutuo venticinquennale anticipato al tasso di interesse del 5 per cento annuo con la società finanziaria regionale FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) per il 20 per cento della restante somma.

Le agevolazioni finanziarie concesse dalla Regione sono cumulabili con altre concesse dallo Stato.

Art. 4.

I proprietari degli elementi del patrimonio castellano di cui al precedente art. 1 che intendano acquisire i contributi di cui all'art. 3 della presente legge devono impegnarsi a consentire l'accesso e la visita dell'immobile, salvo le parti riservate esclu-

sivamente all'uso personale e che non devono superare in ogni caso il 10 per cento della cubatura generale almeno una volta la settimana per non meno di otto ore previo pagamento di un biglietto d'ingresso non superiore a lire 1.000 a persona.

Le date e l'orario dei giorni di visita dovranno essere comunicati semestralmente e in anticipo agli assessorati regionali alla cultura ed al turismo.

Con suo decreto motivato il presidente della giunta regionale d'ufficio o su proposta dell'assessore regionale al turismo o alla cultura potrà per gravi ragioni sospendere, per un tempo determinato, l'accesso al pubblico.

Art. 5.

E' concesso alla sezione laziale dell'istituto italiano dei castelli dell'« International Burges Institut » un contributo annuo di lire 5 milioni per l'opera di studio e di propaganda.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i pareri degli assessori regionali alla cultura ed al turismo, dispone con suo decreto motivato la « restitutio in pristinum » a carico del proprietario degli immobili manomessi in contravvenzione al precedente art. 2, salvo il caso di lavori eseguiti per urgente necessità, e successivamente approvati con la medesima procedura di cui al medesimo art. 2.

La contravvenzione dell'art. 2 della presente legge importa una sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire 3 milioni a favore dell'erario regionale.

La contravvenzione del precedente art. 4 quella da lire 50.000 e L. 500.000.

Alla esecuzione della presente legge provvedono, oltre agli organi regionali, gli ispettori ecologici onorari.

Art. 7.

I fondi per l'applicazione della presente legge vengono iscritti al cap. n. 25860 che è istituito nel bilancio regionale dell'anno 1983 con la seguente denominazione: « Contributi per la tutela del patrimonio castellano del Lazio » con uno stanziamento di L. 1.000 milioni previa riduzione di pari importo dal cap. 25822.

Per gli anni 1984 e 1985 lo stesso cap. n. 25860 avrà una dotazione pari a quella indicata per le relative annualità alla lettera *f*) del cap. n. 25822 del bilancio pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 settembre 1983

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il* 14 *settembre* 1983.

(*Omissis*).

**(182)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

**Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
### (solo parte prima e supplementi ordinari)

| | | | *Prezzi di vendita* *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**